

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

299^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 1974

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI,
indi del Vice Presidente VENANZI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

| | |
|--|------------|
| Annunzio di presentazione | Pag. 14611 |
| Approvazione da parte di Commissioni permanenti | .14611 |
| Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1681: | |
| PRESIDENTE | .14611 |
| SANTI | .14611 |
| Deferimento a Commissione permanente in sede referente | .14611 |

Discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1974, n. 113, concernente gestione dei servizi di radiodiffusione circolare, di televisione circolare, di telediffusione su filo e di radiofotografia circolare » (1681)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Relazione orale):

| | |
|-----------------------------|--------|
| CAVALLI | .14648 |
| LICINI | .14644 |
| PREMOLI | .14639 |
| * SANTI, relatore | .14637 |
| TEDESCHI Franco | .14652 |

Seguito della discussione e approvazione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, recante norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale » (1678)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Relazione orale):

| | |
|--|--------------------------|
| BERGAMASCO | Pag. 14629, 14631, 14632 |
| BONAZZI | .14634 |
| LAURICELLA, Ministro dei lavori pubblici | .14618 |
| | e passim |
| MAROTTA | .14632 |
| MARTINELLI, relatore | .14612 e passim |
| MINGOZZI | .14626 |
| NENCIONI | .14636 |

INTERROGAZIONI

| | |
|--------------------|--------|
| Annunzio | .14654 |
|--------------------|--------|

SCHEMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

| | |
|----------------------|--------|
| PRESIDENTE | .14625 |
|----------------------|--------|

UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE

| | |
|---|--------|
| Trasmissione di raccomandazioni | .14611 |
|---|--------|

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

TORELLI, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato. Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America in materia di sicurezza sociale, concluso a Washington il 23 maggio 1973 » (1697).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 237, concernente proroga delle disposizioni contenute nel decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1973, n. 9 » (1696), previo parere della 2ª Commissione.

Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

PRESIDENTE. Nella seduta di ieri, la 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) ha approvato il disegno di legge: « Chiusura della gestione di liquidazione della Cassa nazionale di conguaglio istituita con decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044, convertito in legge 17 gennaio 1968, n. 4 e soppressa con legge 25 marzo 1971, n. 213 » (1526).

Annunzio di raccomandazioni trasmesse dall'Assemblea dell'UEO

PRESIDENTE. Il Presidente dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale ha trasmesso il testo di due raccomandazioni approvate da quell'Assemblea nel corso della sessione tenutasi a Parigi dal 18 al 20 giugno 1974.

Le raccomandazioni riguardano: l'Agenzia spaziale europea (racc. n. 248); gli ostacoli all'unione politica dell'Europa (racc. n. 255).

Copia dei testi anzidetti sarà inviata alle competenti Commissioni.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1681

SANTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTI. A nome delle Commissioni permanenti riunite 1ª e 8ª, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1974, n. 113, concernente gestione dei servizi di radiodiffusione circolare, di televisione circolare, di telediffusione su filo

e di radiofotografia circolare » (1681), già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, la richiesta del senatore Santi è accolta.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, recante norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale » (1678) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, recante norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale », già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MARTINELLI, relatore. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la discussione che nelle due sedute di ieri si è svolta sul disegno di legge n. 1678 relativo alla « conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, recante norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale », è stata molto ampia. Si sono avuti nove interventi, più l'illustrazione di due ordini del giorno, che hanno consentito di meglio approfondire taluni aspetti di un provvedimento inevitabilmente complesso sia per la natura della materia sia per la quantità di richiami legislativi che, in talune parti, gli fanno assumere un aspetto tecnico veramente arduo da decifrare. Questa discussione è seguita alla pregevole orazione orale che il collega Santalco, che mi ha cortesemente sostituito a causa di un improvviso impedimento che non mi ha consentito di intervenire nella mattinata (ed io me ne scuso con lei, onorevole Presidente, e con il Senato) ha svolto in

Aula. Il collega Santalco ha chiaramente illustrato gli elementi sostanziali del decreto-legge n. 115, e il giudizio sul provvedimento, che ci è giunto dopo un laborioso dibattito nell'altro ramo del Parlamento, dibattito che non esito a dichiarare migliorativo del testo, è stato naturalmente vario. Ma anche i colleghi che hanno annunciato il loro voto negativo, o l'astensione, pur accompagnando questa loro determinazione con riserve di vario genere, hanno riconosciuto che il decreto-legge contiene alcune norme migliorative, utili al fine di uscire dall'attuale stagnazione. Questo aspetto, ripeto, non è stato negato da nessuno, anche se al provvedimento non è stato riconosciuto un carattere risolutivo di ogni difficoltà. Nemmeno il Governo glielo ha riconosciuto *in toto*, tanto è vero che al decreto-legge ha affiancato il disegno di legge n. 2949 della Camera — disegno di legge, ripeto, e non decreto-legge — che prevede più complete, più moderne e più efficienti norme sui programmi di edilizia residenziale pubblica, e la Camera ne ha già iniziato l'esame. Ma, come è stato fatto notare in Aula, il provvedimento che stiamo esaminando è stato presentato facendo ricorso all'istituto del decreto-legge che — non lo nego — ha avuto in questo periodo una notevole applicazione. Il primo a toccare questo argomento è stato il senatore Crollanza che ha espresso una riserva, come del resto aveva già fatto in Commissione, chiedendo quali fossero i casi straordinari di necessità e urgenza che giustificavano questo ricorso. Ecco, vorrei cortesemente far presente al senatore Crollanza e agli altri colleghi che meno apertamente hanno sollevato la questione, che l'urgenza del provvedimento e quindi il ricorso allo strumento previsto dall'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, trova ampia giustificazione in varie ragioni: la prima è l'imminente scadenza della validità decennale di alcune decine, anzi di numerose decine di piani di zona, di cui alla legge n. 167 del 1962. Se fosse sopravvenuta o sopravvenisse per la mancata approvazione di questo decreto-legge quella scadenza, sarebbero bloccati questi piani. Inoltre vi è la scadenza — ecco un'altra ragione che giustifica il ricorso al decreto-legge —, al

30 aprile 1974, del versamento dei contributi ex GESCAL che, come è noto, non sono più serviti alla GESCAL, ma confluiscono in un conto acceso presso la Cassa depositi e prestiti, dal quale sono prelevati tutti i mezzi occorrenti per il finanziamento integrale dei piani di edilizia, un tempo attribuiti alla GESCAL.

Vi sono poi alcuni termini urgenti a giustificare il ricorso all'articolo 77 della Costituzione, per la scadenza intervenuta al 30 marzo del periodo di opzione — che era quindi scaduto da più di un mese al momento della pubblicazione del decreto-legge sulla *Gazzetta Ufficiale* — e per la scadenza al 30 giugno del termine per il trasferimento del personale degli enti pubblici nazionali di edilizia che sono stati soppressi.

Debbo dire ancora che, per la necessità di assicurare l'ulteriore copertura finanziaria dei programmi in corso, oltre allo stanziamento di 50 miliardi di lire, disposto in precedenza, il decreto-legge ha indicato una ulteriore somma di 2 miliardi di contributi, cioè, grosso modo, 80 miliardi di lavori, che la Camera ha aumentato a 5 miliardi, ritenendo inadeguato l'importo di due miliardi che, in verità, anche il ministro Lauricella, nelle sue richieste al Tesoro, aveva ritenuto insufficiente. Ora, debbo dire che anche questa è una ragione di urgenza che, a mio giudizio, giustifica ampiamente il ricorso al decreto-legge.

Infine, anche se questo non è un argomento pienamente collimante con l'intenzione dei costituenti quando hanno introdotto questa norma, io dico che è opportuno tener presente anche la necessità di ovviare alla situazione congiunturale.

CROLLALANZA. Onorevole relatore, lei ha perfettamente ragione quando elenca queste scadenze che giustificherebbero il ricorso al decreto-legge, senonchè il Governo da parecchi mesi era in condizione di poter presentare un disegno di legge alla Camera proprio per evitare i termini di scadenza di alcuni provvedimenti.

MARTINELLI, *relatore*. Onorevole collega Crollalanza, penso lei sappia che è

sopravvenuto qualche disagio in seno al Governo.

CROLLALANZA. Ma io mi riferisco a prima della crisi.

MARTINELLI, *relatore*. Però si arriva alla crisi quando maturano delle disparità di opinioni soprattutto su quelle che erano le opzioni di una politica che impegnava le risorse, non vaste, a disposizione del Governo. Ad ogni modo ho detto che l'ultimo argomento, anche se non risponde letteralmente al dettato dell'articolo 77 della Costituzione, è però un argomento che, politicamente, ha un suo valore per dimostrare l'urgenza del provvedimento.

Questo decreto-legge è stato poi accompagnato da un disegno di legge avente l'obiettivo di definire le linee di un programma decennale per la casa — ora all'esame della Camera — che precisa i finanziamenti per il primo triennio, e gli strumenti di programmazione e di gestione finanziaria. Vede, senatore Crollalanza, comprendo di più il collega Grossi, il quale, nel suo ampio intervento, da uomo che conosce la materia anche in funzione della sua professione, facendo una constatazione ovvia e non muovendo censura al Ministro, ha detto che, in fondo, se si fosse presentato prima questo provvedimento, il Parlamento lo avrebbe potuto esaminare più sollecitamente e, forse, sarebbe stato già attuato. Ma questa, caso mai, è una ragione in più per sostenere che adesso dobbiamo provvedere subito perchè non sopraggiunga quella scadenza del 1° luglio oltre la quale il decreto-legge sarebbe caducato.

Durante la discussione sono state espresse diverse osservazioni critiche che l'economia del dibattito non mi consente di approfondire integralmente. Mi limiterò allora a quelle che mi sono parse le principali, pronto a fare ammenda se risulterà che ne ho dimenticata qualcuna. L'articolo 1, che è poi uno degli articoli fondamentali, è stato oggetto di varie considerazioni da parte dei colleghi Crollalanza e Premoli. Bisogna tener presente che con questo articolo il decreto ha prorogato a 15 anni la validità dei piani di zona, prima decennale, proroga da tutti ritenuta necessa-

ria, anche se ho visto che c'è un emendamento del collega Premoli che ritorna su questo punto.

La Camera, però, non ha accettato il testo del decreto-legge di semplice richiamo al precedente dettato, ma ha rifiuto il testo, inserendovi una normativa più completa di quella contemplata nel vecchio articolo 38 della legge n. 865. Dico vecchio, naturalmente, in rapporto non al decreto-legge ma al testo che ci è pervenuto dalla Camera.

Ho riletto il resoconto stenografico degli interventi di ieri e ho notato che in quelli del collega Premoli e del collega Crollalanza è stato detto che attraverso la lettera *b*) di questo nuovo testo dell'articolo 38 della legge n. 865 si sarebbe introdotto, in definitiva, una specie di strattagemma; almeno così dice il sospettoso (non so se posso giudicarlo così, senza mancare di riguardo) intervento del senatore Premoli. In tal modo si farebbe in maniera tale che tutte le aree contemplate nelle zone ricordate dalla legge n. 865 siano utilizzate soltanto come aree da concedersi in superficie.

Non è così. La modifica che la Camera ha introdotto ha proprio lo scopo di far rispettare in ogni caso — ed è detto chiaramente — la percentuale stabilita dalla legge n. 865 per le aree da cedere in proprietà e in superficie. L'articolo 1, così come risulta dal nuovo testo della Camera, dice che i piani debbono indicare « la individuazione delle aree da cedere in proprietà e di quelle da concedere in superficie... qualora alla stessa non si provveda per l'intero piano di zona »; ma si dice: « entro i limiti stabiliti dall'articolo 35 della presente legge ». Ed allora viene spiegato anche l'intervento sostitutivo della regione che è indicato nell'articolo 2 del decreto-legge, nel caso di inerzia dei comuni.

È la norma che stabilisce la destinazione delle aree in superficie per singoli interventi, fermo restando che quando viene redatto il piano di attuazione della legge n. 167 — e tengo a dire queste cose perchè poi, se dovesse sorgere qualche questione interpretativa, risulti chiara la volontà del legislatore — il rapporto percentuale predetto deve essere rispettato.

Allora, in conclusione, vorrei dire al senatore Premoli che ancora una volta siamo in presenza di una norma acceleratoria, che non riduce affatto la possibilità di concedere le aree in proprietà secondo i criteri e nella misura fissati dalla legge n. 865.

Passiamo agli articoli 8 e 9, nei quali il decreto-legge ha regolato la tempestiva messa a disposizione delle aree agli enti costruttori. La Camera, nel testo dell'articolo 9, ha soppresso la facoltà dei comuni o consorzi di comuni di delegare alle imprese pubbliche o private incaricate della realizzazione di interventi di edilizia convenzionata il potere di compiere direttamente tutti gli atti intesi ad acquisire le aree necessarie. Ha limitato cioè ai soli istituti autonomi delle case popolari la facoltà di esproprio per conto dell'ente locale o consorzio di comuni.

Il senatore Premoli ha giudicato queste norme peggiorative; ma giustamente il senatore Grossi ha fatto notare che, se questa norma può apparentemente dare l'impressione di non rispettare pienamente le autonomie comunali, nella sostanza questo non avviene. Ho interpretato così, senatore Grossi, il suo intervento che ho ascoltato ieri. Ci sono sempre molti interessi che si muovono attorno ai suoli, e stabilire che la facoltà di acquisizione delle aree mediante esproprio può essere delegata dai comuni soltanto agli istituti autonomi delle case popolari costituisce un'innovazione notevole.

Qualora, in seguito, dovesse ritenersi che per accelerare le procedure occorrerà allargare la facoltà di delega, si potrà fare. Ma per ora quella autorizzata dal testo della Camera sembra anche al relatore sufficiente. In materia di espropriazione di suoli affidata alla iniziativa privata la prudenza deve essere sempre molta.

Il senatore Crollalanza ha mosso una critica aperta alla norma dell'articolo 11 per quanto riguarda il tempo a disposizione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti per esprimere il proprio parere. È da tenere presente che con l'articolo 11 del decreto-legge si sono stabilite procedure che agevolano il rilascio delle licenze per l'edilizia con contributi statali o regionali. Il testo della Camera ha notevolmente migliorato tutta

la procedura del rilascio della licenza da parte del sindaco nel caso di carenza del Consiglio superiore delle antichità e belle arti nel rispetto del termine, stabilito in trenta giorni nel decreto-legge e in quarantacinque giorni nel testo che la Camera ci ha inviato.

Però la stessa Camera ha modificato la normativa stabilita dal decreto-legge eliminando il potere di surroga delle regioni, previsto nel testo governativo per il caso di decorrenza infruttuosa del termine di sessanta giorni a partire dalla presentazione della domanda di licenza edilizia.

Il senatore Crollanza ha detto: come possiamo pretendere che il Consiglio superiore delle antichità e belle arti si esprima in quarantacinque giorni?

Vorrei dire all'illustre e caro collega Crollanza: delle due l'una. O non ci lamentiamo del ritardo, talvolta di anni, del Consiglio superiore delle antichità e belle arti nell'esprimere i suoi pareri, ritardo che blocca numerosi piani e programmi, per cui nel frattempo attorno a questi si accendono iniziative, trattative, ipotesi di negoziazioni, e allora non ci accorgiamo dell'enorme trave che ostacola questa politica che poi ci lamentiamo non viene realizzata; oppure, se vogliamo rimediare a questo, noi indichiamo termini esatti di tempo anche per il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, che dovrà operare entro di essi.

Il ritmo di lavoro di taluni alti e nobili consessi — non mi limito qui al Consiglio superiore delle antichità e belle arti, perchè dovrei considerarne altri — deve pure uniformarsi al ritmo che la soluzione di problemi sociali gravi, come quello dell'edilizia, impone.

In questo momento non sono in grado di dire se, invece di quarantacinque giorni, ne occorreranno sessanta o novanta, però è evidente che non abbiamo più tempo, a questo punto, di apportare delle modifiche. Speriamo che l'illustre consesso abbia riflettuto su questa situazione, ma intanto il problema delle aree largamente bisognose di edilizia con l'intervento dello Stato — ho sentito molte volte dire in Aula che la percentuale di intervento statale nel campo dell'edilizia pubblica è scesa al 3 per cento ed anche meno —

attende una soluzione ed è quindi necessario che questo consesso si esprima con la doverosa urgenza. La necessità di un termine massimo, dunque, è chiara; forse quello di 45 giorni è troppo breve, ma incominciamo ad indicarlo: niente impedirà al Ministero dei lavori pubblici, qualora risultasse che la rinnovata energia e attività del Consiglio superiore delle antichità e belle arti non possa materialmente esprimere questi pareri, di raddoppiare i termini. Però se il Parlamento si trova nella necessità di indicare un termine breve è perchè l'eccessiva larghezza ha cagionato un danno al paese.

Il collega Basadonna ha ricordato che, nel rinnovato testo, l'articolo 13 dispone che la garanzia integrativa dello Stato per i mutui agevolati destinati al finanziamento di opere da eseguire nell'ambito dei programmi di zona delle leggi numeri 167 e 865 non può oltrepassare il 75 per cento. Allora — ha chiesto — che cosa si fa per il restante 25 per cento? È da tener presente che con gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 (riveduti e migliorati dalla Camera) il decreto-legge adotta norme di particolare efficacia per superare le difficoltà che i comuni e gli istituti provinciali autonomi avevano finora incontrato nell'acquisizione dei mutui per le aree, per le opere di urbanizzazione e per quelle edilizie. La garanzia integrativa era riconosciuta dalla legge n. 865, all'articolo 72, solo per i mutui accordati dagli istituti di credito fondiario per interventi su aree concesse in superficie. Ora, questa garanzia integrativa, sussidiaria dello Stato, è concessa per tutti gli interventi finanziari di edilizia agevolata, assistiti dal contributo dello Stato. Dunque anche così l'articolo 13 costituisce un notevole passo avanti nel campo delle garanzie.

Io, collega Basadonna, ascoltandola, ho avuto l'impressione che lei chiedesse la garanzia del 100 per cento, cioè che il mutuo per l'edilizia sia accordato per il 100 per cento. Una tale misura di garanzia non esiste in nessun ordinamento e non ho bisogno di dire a lei, del quale ricordo un intervento molto interessante in materia di bilancio, che il bilancio dello Stato non può assumere oneri senza limiti. Se partissimo dal punto di vista che qualsiasi onere può essere messo a

carico dello Stato, avremmo certamente una finanza avveniristica davanti a noi, ma non ci preoccuperemmo certamente di realizzare una politica intesa a contenere l'inflazione.

Dobbiamo pertanto essere convinti che ogni ricorso al risparmio deve essere ragguagliato alle reali disponibilità. Non sono in grado di dirle se il 75 per cento potrà diventare l'80 o l'85 per cento. Probabilmente ci sono dei comuni del Sud che non sono neanche in grado di garantire il 25 per cento (lo si vedrà in seguito) ma oggi, con questo decreto-legge, si sono spazzate via molte difficoltà burocratiche. Pertanto questo articolo 13 costituisce un notevole miglioramento.

L'articolo 17 è stato attentamente esaminato in parecchi interventi, in particolar modo in quelli dei senatori Crollanza e Grossi. Questo articolo, infatti, fa parte di un gruppo di norme (quelle degli articoli 17, 18, 20 e 21) che hanno una notevole importanza pratica e riguardano l'aggiudicazione degli appalti e il prefinanziamento mediante anticipazioni senza interessi. Mi limiterò a ricordare che prima di questo provvedimento non vi erano prefinanziamenti senza interessi ed addirittura vorrei dire che, forse, ha sonnecchiato un po' (anche Omero si dice che facesse così) colui che per conto del Tesoro ha verificato la norma in esame: questo infatti è un grosso principio. Inoltre, le norme suddette regolano l'estensione del prefinanziamento non soltanto all'acquisizione delle aree ed alla esecuzione delle opere di urbanizzazione, ma anche alle opere di edilizia, ed anche questa è un'agevolazione di notevole importanza. Vi è poi il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla lievitazione dei costi. Ebbene, a proposito di questa norma, quindi dell'articolo 17, l'attenzione di non pochi colleghi intervenuti nella discussione è stata richiamata dal primo comma di tale articolo, dove si dice che l'aumento che sarà accordato anche in caso di gara con offerta unica in aumento « dovrà comunque essere mantenuto entro un limite massimo, fissato preventivamente con scheda segreta ». Si tratta di una cautela doverosa, e devo dire che il primo comma dell'articolo 17, stabilendo questo principio, ha tenuto conto della realtà più grave che il Ministero dei lavori

pubblici abbia incontrato: cioè il fenomeno di gare ripetute fino a cinque, sei, sette ed otto volte (mi è stato detto) andate tutte deserte. Bisognava quindi uscire da questa situazione con una norma, che certo è dovuta alla straordinarietà delle circostanze, propria di situazioni nelle quali l'urgenza degli interventi primeggia sopra ogni altra considerazione; ma la cautela, ripeto, della scheda segreta, accompagnata da opportune norme e stabilita su indicazione di diversi funzionari o rappresentanti di enti, dovrebbe tranquillizzare.

E passiamo all'articolo 22, cui il senatore Bonazzi ha mosso critiche, con il quale è stata data attuazione al disegno di legge di iniziativa governativa, n. 1559, presentato il primo marzo 1974, che dovrà essere ritirato, allo scopo di permettere la realizzazione di interventi già programmati in forza di leggi che cito perchè risalgono a parecchi anni fa: legge 4 novembre 1963, n. 1460; 29 marzo 1965, n. 218; 1° novembre 1965, n. 1179 e 28 marzo 1968, n. 422. Si tratta di permettere la realizzazione di interventi già programmati in forza di tali leggi, ma rimasti sprovvisti di finanziamento per la sopraggiunta perenzione dei contributi. Perchè sopraggiunta perenzione? Perchè le norme procedurali hanno costretto a molti rifacimenti dei carteggi e nel frattempo i prezzi hanno continuato a variare: e, in seguito a ciò, gli stanziamenti sono caduti in perenzione, col conseguente annullamento dei programmi. Allora che cosa si stabilisce? Che questi contributi perenti rivivano; il legislatore può fare anche questo. Non starò a dire quali modifiche interverranno in rendiconti che abbiamo già solennemente approvato, ma mi limito a questa semplice osservazione: con questa norma facciamo rivivere questi stanziamenti perenti, purchè siano accompagnati da programmi approvati; e per gli stanziamenti in corso autorizziamo la loro conservazione sino alla fine del 1976.

Questo, spiego meglio, varrà anche per quegli stanziamenti che, secondo la legge di contabilità, del 17 novembre 1923, n. 2440, che sancisce per essi la prescrizione quinquennale, cadessero prima in perenzione:

essi potranno rimanere nei residui sino al 31 dicembre 1976.

Riconosco, collega Bonazzi, che siamo di fronte a disposizioni abnormi e di carattere eccezionale, ma esse sono adottate per impedire che difficoltose e annose pratiche, concernenti programmi di edilizia abitativa, finalmente giunte a conclusione (e non saprei a quale ufficio attribuire la miglior medaglia, per questo sistema di esame tardivo) vengano annullate dalla perenzione dei termini del finanziamento. Devo dire che alla Camera ci deve essere stato qualche momento di diffidenza nei confronti del Ministero dei lavori pubblici, perchè mentre la norma del decreto-legge accordava all'amministrazione la facoltà di riassumere questi stanziamenti perenti e conservati nei residui passivi, la Camera *sic et simpliciter* ha disposto che i fondi siano conservati, cioè affluiscono tassativamente al bilancio.

L A U R I C E L L A, *Ministro dei lavori pubblici*. C'è stato il pieno assenso del Ministero.

M A R T I N E L L I, *relatore*. Qualche collega — e sono all'ultima norma — ha dato uno sguardo che mi è parso un po' distratto (senatore Crollanza, non accuso lei di distrazione perchè non penso che lei sia un uomo distratto) all'articolo 24-bis introdotto dalla Camera, con cui si dispone che la Cassa depositi e prestiti accrediti, secondo le istruzioni del solo Ministro dei lavori pubblici, i fondi necessari alla realizzazione degli interventi. Se mi fosse consentito, mi feliciterei personalmente con il ministro Lauricella per questo grande successo ottenuto nei confronti di un'amministrazione molto attenta nel cedere sue facoltà. Con questa norma, che è di rilevantissimo valore pratico, si dà la possibilità agli istituti autonomi delle case popolari di anticipare il 50 per cento dell'importo dei lavori, in base alle nuove norme sui pagamenti alle imprese, possibilità invece che era esclusa dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1036 del 1972, che applicava la legge n. 865. Quale è il giudizio che, come relatore, posso esprime-

re su questo provvedimento? Si tratta, l'ho detto all'inizio, di un provvedimento complesso, come complessa ed anche tecnicamente aggrovigliata è tutta la materia dell'edilizia residenziale, oggetto, in questo intenso e movimentato dopoguerra, di ripetuti interventi legislativi. Si tratta di un provvedimento che opera — ed è chiarito bene nella relazione anche se succinta — su vari piani: sul piano finanziario e su quello delle procedure. E, dunque, si tratta di un provvedimento che costituisce un notevole sforzo e un innegabile passo avanti per rimuovere gli ostacoli che fino ad ora si erano frapposti all'attuazione rapida di una politica moderna della casa; l'attuazione dei piani disposti potrà essere accelerata e le procedure finanziarie scorrere meglio. È per questi motivi che io chiedo al Senato che il disegno di legge in esame, che si riferisce a un decreto-legge la cui validità scadrà il 1° luglio, venga approvato.

Detto questo, debbo esprimere il mio parere sui due ordini del giorno. Il primo, l'ordine del giorno n. 1, a firma dei colleghi Maderchi ed altri, suggerisce varie iniziative. Quelle contemplate nel primo punto sono iniziative che sono già state assunte a livello amministrativo affinché gli uffici tecnici erariali, nelle loro valutazioni annuali delle aree da espropriare, adottino criteri uniformi di determinazione dei valori agricoli. Debbo dire che addentrarsi in questa materia già metterebbe veramente a nudo le difficoltà per arrivare a determinare tali valori agricoli. Le opinioni dei tecnici sono estremamente varie in proposito. In ogni modo, per quel che mi risulta, l'amministrazione, in via amministrativa, ha già suggerito alcune di queste indicazioni, mentre per le rimanenti questioni che si riferiscono ai punti 2, 3, 4 e 5 ho dato una occhiata al disegno di legge n. 2949 della Camera — che è quello che indica le linee di una politica decennale dell'edilizia residenziale e gli stanziamenti e le procedure rapide per il primo triennio — e ritengo che le norme indicate nell'ordine del giorno possano essere tenute presenti in quella sede. Ed è su questa linea che mi permetto, a titolo personale, di suggerire all'onorevole Ministro di accogliere integralmente questo ordine del giorno come raccomandazione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno dei colleghi Santalco, Alessandrini ed altri, che fa riferimento all'articolo 18, debbo dire che, avendo questo ordine del giorno lo scopo di ottenere assicurazioni da parte del Governo che anche per i progetti edificatori elencati sia garantita la copertura necessaria per l'appalto dei lavori e che, in definitiva, le integrazioni di finanziamento siano commisurate a tale esigenza, ritengo che queste richieste rientrino già nello spirito del decreto-legge. E poichè non possiamo nel modo più assoluto modificare il testo, altrimenti tornerrebbe all'altro ramo del Parlamento e potrebbe anche decadere, ritengo di rimanere nei limiti della competenza dicendo all'onorevole Ministro che questo ordine del giorno può essere immediatamente accolto. Esprimerò successivamente il mio avviso sugli emendamenti. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dei lavori pubblici.

L A U R I C E L L A, *Ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero innanzitutto ringraziare la Presidenza, il relatore e i componenti della Commissione lavori pubblici per il contributo dato al sollecito esame del decreto che, come è noto, costituisce una base necessaria — è bene precisarlo — e anticipatoria del più organico disegno di legge già presentato al Parlamento per il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica.

Desidero ringraziare gli onorevoli senatori che con il loro contributo sia critico che di adesione, nel corso di questo dibattito attento e responsabile, hanno determinato una più chiara presa di coscienza sul contenuto e la portata del provvedimento in esame, rivolto certo a mobilitare in tempi brevi i programmi edilizi già prestabiliti.

D'altro canto gli onorevoli senatori e il Presidente mi consentiranno di far seguire all'esposizione fatta dal senatore Santalco in apertura del dibattito sui contenuti e la portata del decreto-legge di cui oggi si vota la conversione, alcune considerazioni di ordine generale che mi sembrano necessarie e op-

portune. In ciò mi giova, peraltro, la replica del senatore Martinelli che con motivazioni puntuali ha fornito i chiarimenti necessari ed evidenziato le valide ragioni del provvedimento. Sono particolarmente grato al relatore per il suo lavoro e per la sua esposizione pregevole dal punto di vista della chiarificazione dei contenuti del provvedimento.

Desidero quindi porre in evidenza il fatto che i due provvedimenti si inseriscono nel dibattito politico e sociale in atto a livello del Governo e del Parlamento per la scelta degli interventi prioritari nel settore degli investimenti sociali, fra i quali acquista un ruolo preminente quello relativo alla politica dell'abitazione.

Se è vero che bisogna gradualmente adattare gli investimenti produttivi e gli interventi pubblici ai consumi, ai reali bisogni e alle risorse del paese, a mio avviso occorre in primo luogo privilegiare gli interventi volti al soddisfacimento di diffuse aspettative sociali di base, come quelle della casa, legandole ad una efficiente rete di infrastrutture civili e di servizi sociali.

Non bisogna dimenticare il peso economico e occupazionale dell'edilizia residenziale in rapporto all'economia generale del paese, anche se siamo convinti che non si può ridurre tutto a un mero calcolo produttivistico e di incentivo alla espansione quantitativa ma anche qualitativa del patrimonio abitativo del paese.

Si ravvisa pertanto pertinente l'annotazione fatta ieri dal senatore Grossi circa l'esigenza di provvedere secondo il metodo della programmazione la quale non può consistere certamente in una semplice distribuzione quantitativa, ma vuol dire compiere scelte, individuando le priorità anche attraverso interventi concentrati e non dispersivi. Questo è un argomento validissimo che è proprio alla base della legge n. 865 ed è fondamento delle strutture programmatiche e promozionali che noi vogliamo assegnare al Comitato per l'edilizia residenziale in relazione alle previsioni ed alle indicazioni della programmazione nazionale. È valido anche perchè va anzitutto riferito, come io penso abbia implicitamente fatto il senatore Bonazzi, alla programmazione regionale ed alle sue localizza-

zioni, al fine di evitare una grave e dannosa polverizzazione degli interventi, senza di che diventa veramente difficile o anche impossibile dare una risposta adeguata al bisogno di abitazioni.

Condivido, peraltro, l'appunto del senatore Garavelli relativo all'esigenza di assicurare un'attività precisa di industrializzazione dell'attività edilizia. D'altro canto la previsione decennale programmata di insediamenti abitativi, prevista ed impostata con il disegno di legge che è all'esame della Camera dei deputati, ha anche per obiettivo di indurre l'attività edilizia ad un processo di razionalizzazione ed industrializzazione con il fine della riduzione dei costi oltre che della tempestività delle realizzazioni.

Non a caso nella legge n. 865 si è prevista una notevole quota finanziaria per la ricerca e la sperimentazione da porre a base di questo processo di industrializzazione del settore costruttivo edilizio. Tale politica dispone già di una base fondamentale, come è stato riconosciuto da più parti e dallo stesso senatore Martinelli che è il relatore di questo disegno di legge. Esistono già le premesse fondamentali, quindi non partiamo dall'anno zero. Infatti la legge n. 865, anche di fronte ai più recenti sviluppi della situazione economica generale e di quella particolare del settore, superato un certo periodo di difficoltà politiche, rimane uno strumento insostituibile per l'ulteriore sviluppo finanziario ed operativo degli interventi pubblici e privati nell'edilizia. È per questo motivo che un discorso sulla politica edilizia non può partire dal nulla ma deve, da un lato, confermare gli obiettivi già posti dalla legge n. 865 sui nuovi criteri di utilizzazione del territorio e di realizzazione di un patrimonio abitativo adeguato alla reale e pressante domanda di alloggi e dei relativi servizi emergenti da ampie fasce della popolazione, dall'altro deve puntualmente registrare le esigenze di completamento, di miglioramento delle norme esistenti e dei programmi già in corso di attuazione.

Le necessità di completamento della riforma e di rilancio degli interventi del settore devono, altresì, realisticamente confrontarsi con i problemi più generali produttivi e sociali del settore, affrontando contestualmen-

te in primo luogo il superamento della crisi produttiva nella quale l'edilizia versa già da tempo, anche in conseguenza delle sopraggiunte difficoltà economiche generali, in secondo luogo stimolando la ripresa produttiva ed orientandola verso la realizzazione di residenze con soddisfacente *standard* qualitativo a costi controllati e depurati dalle negative incidenze della rendita e della speculazione fondiaria, per soddisfare prioritariamente i bisogni abitativi dei cittadini con redditi medi e bassi, per evitare insostenibili distorsioni tra le obiettive capacità di spesa delle famiglie ed i costi del consumo abitativo.

Onorevoli senatori, ho avuto già occasione in altra sede di ricordare che l'avvio nell'attuazione della legge della casa è stato rallentato da difficoltà e resistenze di varia natura. Non credo che siano i meccanismi della 865 ad essere stati inceppati. Io penso che si siano sovrapposti motivi e cause di diversa natura alimentati dagli interessi della speculazione fondiaria ed edilizia, difficoltà che tuttavia non hanno impedito alla legge di conseguire significativi risultati, ma ne hanno indubbiamente ridotto gli effetti positivi.

Di fronte ai problemi del momento ed a quelli di più ampia prospettiva occorre fare giustizia delle proposte soltanto apparentemente più risolutive come quelle che suggeriscono una incentivazione indiscriminata dell'attività edilizia, perchè in tal modo si rischierebbe di accentuare le distorsioni esistenti nel rapporto fra domanda e offerta del mercato residenziale, non risolvendo i problemi esistenti e avviando prospettive di destinazione delle risorse sociali antitetiche rispetto alla politica economica che il Governo, tra le difficoltà note, sta portando avanti.

Al contrario, è necessario verificare attentamente gli ostacoli e i problemi evidenziatisi nella prima attuazione della legge per farne derivare — come penso abbia voluto fare il decreto-legge che oggi è all'esame del Senato — un sistematico adeguamento degli interventi pubblici nel settore ai problemi attuali ed a quelli di più lungo periodo, puntando sulla integrale attuazione della riforma, sul suo completamento istituzionale e sul suo sviluppo finanziario ed operativo.

È noto che, malgrado le lentezze e gli ostacoli registratisi nel primo periodo di attuazione della legge (prevalentemente dovuti alle ragioni ricordate), la riforma introdotta nel 1971 ha accelerato la operatività di cospicui investimenti, assicurando la concreta attuazione di una parte consistente di tutti i programmi edilizi in corso all'epoca della sua attuazione ed ha condotto a diverse fasi realizzative gli interventi pubblici più consistenti.

Infatti i risultati raggiunti dall'intervento pubblico dopo l'approvazione della legge sono decisamente superiori a quelli dei periodi immediatamente precedenti, nei quali la crisi produttiva generale e l'inadeguatezza degli strumenti legislativi disponibili avevano quasi annullato il ritmo e l' incisività degli interventi pubblici.

Vorrei soltanto fare per brevi accenni alcune considerazioni di ordine indicativo rispetto allo stato di attuazione della legge, anche perchè vorrei sgombrare un'ombra che mi pare sia stata presente nel corso di questo dibattito, come se la 865 non avesse camminato e non avesse portato avanti i programmi, come se tutto fosse all'anno zero. Invece ritengo che, anche per via dell'attività delle regioni, per via delle sollecitazioni venute dal potere promozionale e di programmazione del centro, per via di una serie di procedure che sono state certamente adoperate all'uso e alla finalità di mettere in movimento questi programmi, oggi possiamo dire che al 31 gennaio 1974, secondo un primo esame approssimativo ma certamente indicativo di uno stato di cose, abbiamo questa situazione: per programmi precedenti alla 865, già formulati prima dell'entrata in vigore della 865 e che erano rimasti senza possibilità di capacità operativa, cioè fermi e inoperanti, sono stati appaltati, proprio in funzione e in conseguenza dell'applicazione della 865, 622 miliardi di interventi.

Per il piano CER-regioni, cioè quello conseguente all'applicazione della 865 (quindi il programma triennale 1971-73), abbiamo avuto interventi localizzati (è stata fatta una programmazione e quindi vi sono state le conseguenti localizzazioni) per 860 miliardi circa. Per i programmi di interventi appro-

vati abbiamo avuto 335 miliardi; per progetti approvati nell'ambito di queste programmazioni regionali, abbiamo avuto 164 miliardi e 447 milioni.

Al 31 gennaio 1974 sono state aggiudicate gare per 60 miliardi e 586 milioni, a cui bisogna aggiungere l'ulteriore corso di perfezionamento di gare che prima non erano state indette e che oggi sono già in corso di attuazione.

Per quanto riguarda la materia dell'acquisizione delle aree e delle opere di urbanizzazione, erano già stati concessi, al 31 gennaio 1974, mutui per 55 miliardi, mentre erano in corso di istruttoria (e credo che ormai siano arrivati a perfezionamento) mutui per 150 miliardi. Quindi abbiamo determinato un'accelerazione dei programmi in corso e messo in opera nuovi programmi di intervento, tant'è che oggi possiamo considerare la situazione nelle condizioni cui farò riferimento, cioè secondo indici di appaltabilità dei programmi edilizi del piano CER-regioni 1971-73; oltre a 250 miliardi sul programma precedente alla 865 prevediamo — secondo le indicazioni forniteci dalle regioni: sono quindi calcoli non avveniristici, nè ottimistici, ma anzi sono tenuti a livelli molto cauti e prudenti — 500-600 miliardi di appalti e di investimenti. Per la edilizia agevolata si presume realisticamente che avremo la possibilità entro la stessa data di mettere in opera 250 miliardi di appalti. Per la edilizia convenzionata si prevede un investimento che va da 80 a 100 miliardi.

Da questi dati sommari possiamo rilevare che la 865 ha potuto già camminare malgrado le difficoltà, gli intoppi, tutte le resistenze di varia natura, non escluse quelle politiche, dal momento che si trattava di un meccanismo nuovo che aveva bisogno di un rodaggio che è ormai completato. Mi auguro del resto che tale meccanismo non debba fermarsi anche per via dei provvedimenti per i quali si raccomanda l'approvazione al Senato e per via del provvedimento che è alla Camera e che sollecitamente dovrebbe essere approvato.

I risultati raggiunti sono tuttavia certamente inadeguati — nessuno vuole fare del trionfalismo o dell'ottimismo — al ruolo che

l'edilizia deve esercitare nel quadro degli investimenti complessivi destinati nel paese all'edilizia residenziale. Nessuno però può certamente sollevare un elemento di dubbio rispetto alla capacità operativa della stessa legge. Nella valutazione dei problemi attuali una attenzione particolare deve essere data al fenomeno dell'aumento dei costi di costruzione e alla stretta creditizia che è la risultante di meccanismi economici più generali, ma anche di problemi specifici del settore. A tale aumento deve essere imputata la grave perdita causata dalle gare deserte che ha rallentato considerevolmente l'attuazione di programmi precedenti, impedendo così di conseguire risultati più soddisfacenti di quelli già riportati.

Ciò ha comportato di provvedere tempestivamente alla integrazione finanziaria necessaria al completamento dei programmi in corso, ma altresì di predisporre nuove norme e nuove disponibilità che consentano di affrontare questo problema con i necessari controlli, le dovute garanzie, ma anche con la indispensabile sistematicità.

Per completare l'attuazione della 865, per accelerare i programmi in corso, il Ministero dei lavori pubblici ha già adottato per quanto di propria competenza — è doveroso darne conoscenza al Senato — ed ai differenti livelli amministrativi una gamma cospicua di provvedimenti per attivare meccanismi amministrativi, per superare ritardi antichi, per utilizzare le risorse disponibili, per dare direttive operative, per colmare cioè le lacune ed i ritardi che avevano ostacolato la prima fase di attuazione della legge per la casa. Tuttavia i provvedimenti già adottati in via amministrativa sono da soli inadeguati ad affrontare direttamente le difficoltà ed i problemi esistenti che possono essere ricondotti a tre esigenze concomitanti, affrontate contestualmente mediante provvedimenti legislativi. Tali esigenze riguardano la necessità, come è stato rilevato da più parti, di accelerare i programmi attraverso l'adozione di misure volte a rimuovere le difficoltà operative per consentire un più rapido *iter* a tutti i programmi in corso, ponendo le basi di meccanismi operativi più razionali ed efficaci anche per tutti i pro-

grammi futuri; di definire un nuovo programma pluriennale di finanziamento della 865, che assicuri la continuità nella programmazione degli interventi dell'edilizia residenziale pubblica; di precisare il quadro istituzionale operativo per garantire a livello centrale la funzionalità del CER e degli strumenti finanziari per la gestione unitaria delle risorse. Il primo ordine di problemi è stato affrontato con il decreto-legge 2 maggio 1974, già approvato dalla Camera dei deputati, contenente norme per accelerare i programmi dell'edilizia residenziale. Tale provvedimento legislativo — è bene ripeterlo — sul quale si è compiutamente soffermato il relatore, dopo l'approfondito esame della Commissione, risponde alle necessità più immediate ed urgenti (quindi non vuole essere un provvedimento organico, ma è un collegamento necessario con il programma del 1971-73 per renderlo operativo e quindi collegarlo alla nuova previsione pluriennale del disegno di legge che è all'esame del Parlamento) di rimuovere gli ostacoli inerenti alla realizzazione di programmi già deliberati, ostacoli sostanzialmente riconducibili alla disponibilità effettiva di aree, alla loro acquisizione ed urbanizzazione, all'appalto dei lavori, alle integrazioni finanziarie determinate dall'aumento dei costi di costruzione, alla tempestiva erogazione dei finanziamenti dei comuni e degli enti costruttori, al prefinanziamento delle opere edilizie e di urbanizzazione da realizzare (conquista certamente importante e che porrà in moto vasta parte del programma).

Il programma in definitiva affronta i problemi più immediati ed urgenti per il rilancio dell'edilizia al fine, soprattutto, di mettere in cantiere i programmi del 1971-73 già pronti e passibili di realizzazione.

Mi sia consentito a questo punto di fare una breve considerazione di ordine generale, anche perchè sono state richiamate determinate responsabilità nei confronti delle attività centrali. Mi pare sia quanto meno utile, nel momento in cui si richiamano responsabilità centrali (che devono essere chiaramente evidenziate senza che alcuno possa o debba tirarsi indietro di fronte a problemi come quello della casa in cui si individuano

implicazioni di ordine economico, di natura sociale ed anche di carattere politico) precisare che non bisogna — questo particolarmente desidero riferirlo all'intervento del senatore Bonazzi — mai dimenticare che la legge n. 865 è a gestione democratica. Senza la contestualità di più componenti decisionali — la mia non è una polemica ma un rilievo che vuol portare un contributo all'efficienza e alla capacità operativa della legge — ai vari livelli, così come sono determinati dalla legge n. 865, quindi a livello centrale, regionale, locale, e senza l'attenta e provveduta partecipazione attiva di queste diverse dimensioni di potere democratico e di capacità di iniziativa non si può pensare ad un organica realizzazione dei programmi edilizi abilitati dalla 865 e dai provvedimenti successivi (il decreto-legge oggi e il disegno di legge dopo). Si verifica così sul terreno di applicazione della 865 una compenetrazione di livelli decisionali le cui componenti democratiche devono concorrere con eguale tensione e volontà operativa, ciascuna mettendo in essere il campo della propria iniziativa. Vorrei soltanto ricordare, anche per dare implicitamente una risposta a quanti hanno criticato in modo aggressivo la legge, che il piano di ripartizione dei fondi — circa 362 miliardi — per interventi a favore dei baraccati in base all'articolo 68, lettera a), della legge n. 865, fu deliberato dal CIPE su proposta del CER sin dal 16 marzo 1972 e comunicato quindi alle regioni sin dal marzo 1972.

Ho voluto portare questo esempio per dire che, se non c'è la partecipazione, la convergenza di più volontà decisionali e quindi operative, rischiamo di mettere in non cale l'applicazione e l'attuazione della legge ed è un richiamo che faccio alla parte centrale, alle regioni, agli enti locali perchè tutti possano concorrere all'attuazione di questa legge in cui è possibile riconoscere lo strumento capace di dotare del bene della casa molta parte della nostra popolazione.

Torno a riferirmi ad alcune delle preoccupazioni avanzate nei vari interventi degli onorevoli senatori. A questo proposito desidero richiamare la preoccupazione da più parti manifestata sulle necessarie garanzie

— come ha fatto il senatore Mingozzi — dei finanziamenti e della continuità dei flussi finanziari oltrechè sull'adesione e sulla selezione del credito per consentire di canalizzare le disponibilità verso la ripresa edilizia. Il senatore Bonazzi si è particolarmente soffermato sulle questioni finanziarie che sono alla base di questo e dell'altro provvedimento legislativo. Di ciò si è anche occupato il senatore Mingozzi, richiamando riserve e critiche avanzate dall'onorevole Achilli nel corso del dibattito svoltosi alla Camera su questo decreto-legge. Tali rilievi sono stati richiamati anche dal senatore Gattoni.

Il Governo ha piena coscienza di queste esigenze; infatti l'adozione del decreto-legge, oggi in discussione, e del più organico disegno di legge di rifinanziamento della legge n. 865 intende porre le reali disponibilità finanziarie e gli obiettivi della manovra creditizia selettiva a favore di questo importante settore di carattere sociale, economico, produttivo ed occupazionale.

Vorrei aggiungere un'altra considerazione anche perchè ometto di fare un puntale intervento rispetto alle varie critiche ed ai vari suggerimenti o alle varie proposte avanzate nel corso del dibattito poichè ciò puntualmente ed in modo pregevole l'ha fatto il senatore Martinelli durante la sua replica. Ebbene vorrei soltanto dire, per quanto riguarda il settore della cooperazione rispetto alla politica della casa, che va precisato che a livello amministrativo fin dal 1972 è stato proposto al CIPE di superare il limite del 10 per cento nell'assegnazione di fondi a questo settore e che a livello legislativo il decreto-legge dà ampio spazio alle iniziative del movimento cooperativo. Pertanto le cooperative non risultano neglette, ma anzi il campo di attività e di manovra della cooperazione è pienamente garantito, come nel caso dell'articolo 8-bis che consente l'utilizzazione delle aree da parte delle cooperative ancorchè acquisite prima della 865, dell'articolo 13 per l'edilizia agevolata, diretta essenzialmente alle cooperative ed ai privati, dell'articolo 20 che assicura il prefinanziamento per 15 miliardi alle cooperative, dell'articolo 22 che conserva in bilancio tutti i fondi destinati alle cooperative. Inoltre il disegno di

legge è in gran parte incentrato nell'attivazione dei finanziamenti per le cooperative alle quali assicura non solo i finanziamenti per le costruzioni, ma anche per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Per quanto è stato rilevato sull'equo canone dal senatore Mingozi desidero dire a nome del Governo che il Governo ha recentemente provveduto alla proroga del blocco dei fitti fino al 31 dicembre 1974 proprio nell'attesa e con l'impegno di pervenire nel frattempo ad una disciplina organica dell'equo canone. Non vi è dubbio che tale nuova disciplina dovrà evitare le conseguenze gravissime sul costo della vita e sul potere di acquisto dei salari e degli stipendi della lievitazione spesso speculativa ed arbitraria dei canoni di locazione e dovrà riguardare tutti gli immobili urbani. Nel contempo, però, essa dovrà assicurare un'equa remunerazione dei capitali e degli investimenti e dovrà essere accompagnata da un consistente intervento pubblico.

Va ricordato a questo proposito come l'edilizia convenzionata nel disegno di legge per il programma decennale trovi un adeguato rilancio e rifinanziamento e risponda nella nuova normativa (convenzione-tipo) a questi criteri ed obiettivi.

Un secondo aspetto riguarda le lamentate conseguenze negative in alcune zone del paese delle misure degli indennizzi per l'acquisizione delle aree mediante esproprio. Anzitutto desidero assicurare che sono state prese, come è stato annunciato dal senatore Martinelli, dal Ministro per i lavori pubblici, iniziative intese ad eliminare alcune storture ed insufficienze verificatesi nella valutazione del valore agricolo fatta dagli uffici tecnici erariali.

Ritengo che nessuno possa mettere in dubbio gli obiettivi di fondo della legge per la casa, soprattutto quelli connessi alla eliminazione della speculazione sulle aree. Tuttavia non vi è chi non si renda conto — ed il Governo è tra questi — della necessità di rivedere alcuni aspetti relativi alle particolari condizioni economiche e sociali di determinate categorie, quali ad esempio i coltivatori

diretti proprietari di aree da espropriare, non per privilegiare singole categorie, ma per garantire in modo concreto il criterio di equità nei meccanismi di indennizzo delle aree da acquisire alla mano pubblica. Tuttavia i problemi esistenti debbono essere affrontati a livello amministrativo, così come è stato fatto e come si sta facendo, attraverso direttive agli uffici tecnici erariali per l'adozione di criteri uniformi, utilizzando in ciò anche il provvedimento in discussione che fa giustizia dei diversi trattamenti in relazione ai soggetti esproprianti (Stato, regioni, comuni, enti pubblici in genere) ma anche a livello legislativo, cioè nell'esame del disegno di legge sul rifinanziamento della 865, dove in sede più propria sarà possibile eliminare residue difficoltà nella determinazione di eque indennità di espropriazione anche perchè — è bene dichiararlo — mai è stato in noi presente alcun intendimento punitivo.

Nel concludere questo mio intervento sul dibattito relativo al decreto-legge, ne sottolineo la estrema positività in rapporto alla situazione congiunturale, ma al tempo stesso la stretta connessione del provvedimento con il disegno di legge che, già presentato, affronta i problemi concomitanti di breve e lungo periodo per la piena attuazione della legge per la casa e lo sviluppo dell'edilizia residenziale a fini sociali.

Il disegno di legge, infatti, definisce le linee e gli obiettivi di un programma decennale di rilancio dell'edilizia residenziale pubblica, precisandone contenuti e finanziamenti per il primo triennio di interventi e gli strumenti di programmazione e di gestione finanziaria.

Il programma decennale risponde alla esigenza di utilizzare la legge per la casa nell'ambito di una strategia di medio e lungo periodo senza più soluzioni di continuità, imposta dalle caratteristiche tecnico-produttive del settore, dalla entità e complessità dei bisogni da soddisfare, dalla necessità di raccordare la politica edilizia alle previsioni di sviluppo economico e territoriale del paese, dalla continuità dei finanziamenti, l'entità dei quali deve essere adeguata al grave fabbisogno arretrato, compreso quello del

rinnovo urbano per la rivitalizzazione del patrimonio edilizio esistente, specialmente nelle aree del Mezzogiorno alle quali è riservato il 50 per cento degli interventi.

Il programma decennale consente sin da ora alle regioni, sulla base dei propri fabbisogni, di formulare i loro programmi di intervento e precise scelte di priorità, graduando la realizzazione degli stessi secondo gli indirizzi determinati dal CIPE, nel quadro degli obiettivi di programmazione economica, di predisporre gli strumenti urbanistici necessari e di provvedere alla localizzazione, destinazione ed attuazione degli interventi, in piena autonomia.

Il programma decennale troverà una anticipazione immediata attraverso un primo piano triennale di investimenti, per oltre 1.100 miliardi annui con destinazioni prioritarie nel triennio alla edilizia sovvenzionata e convenzionata; di finanziamenti ai comuni per acquisire ed urbanizzare comprensori di aree da mettere a disposizione di operatori pubblici e privati, rateizzando gli oneri nei confronti degli operatori che intervengono nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica attraverso mutui particolarmente agevolati ai comuni e senza oneri di interessi nel Mezzogiorno, nonchè contributi per gli oneri relativi alla predisposizione degli strumenti urbanistici, sollevando in tal modo i comuni dalla spesa relativa.

Le regioni dovranno utilizzare i loro poteri per programmare ed attuare interventi di considerevoli dimensioni, localizzati nell'ambito dei piani di zona « 167 », con una stretta complementarietà tra edilizia sovvenzionata e convenzionata e tutti i necessari servizi sociali. Più precisi e qualificanti elementi del nuovo programma sono i seguenti (ed è una anticipazione che desidero fare anche perchè il provvedimento è in corso di esame alla Camera): l'assegnazione degli alloggi in locazione e in larga misura anche in proprietà, smentendo anche in questo senso quella falsa affermazione secondo cui la 865 era intesa a togliere la proprietà a coloro che la volevano o che hanno possibilità di ottenerla; la definizione della convenzione tipo che fissi, per la utilizzazio-

ne delle aree pubbliche, criteri oggettivi di determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi e dei livelli dei canoni; un effettivo controllo su questi stessi, ma anche una equa remunerazione degli investimenti, in modo da incentivare le iniziative pubbliche e private per un diverso e moderno rapporto con gli operatori del settore non più basato sui tradizionali meccanismi speculativi; una diversa misura degli incentivi creditizi, per la edilizia convenzionata, a seconda dei diversi fabbisogni da soddisfare nelle differenti situazioni territoriali e sociali.

Infine si prevede, a livello centrale la riorganizzazione delle strutture di programmazione e di gestione finanziaria e precisamente: la integrazione dell'attuale composizione del CER con rappresentanze delle regioni, dei lavoratori e un rappresentante dei datori di lavoro; la unificazione nel CER di tutte le competenze in materia di edilizia residenziale pubblica, con particolare riguardo a quelle concernenti la programmazione e il coordinamento degli interventi, la verifica dell'attuazione dei piani, la normativa generale dell'attività pubblica nell'edilizia residenziale, le rilevazioni dei fabbisogni, gli studi, le ricerche e gli interventi sperimentali; la dotazione del CER di una struttura organizzativa per l'espletamento dei propri compiti accanto alla costituzione di una sezione speciale della Cassa depositi e prestiti dotata di autonomia gestionale e bilancio separato, strettamente legata alle scelte programmatiche ed alle direttive del CER, quale struttura finanziaria della politica edilizia pubblica, nella quale sono anche assicurate le rappresentanze dello stesso CER, delle regioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. La riorganizzazione ed il completamento della struttura pubblica centrale si pone come esigenza insopprimibile per garantire all'intervento pubblico la unità di indirizzo, la spinta propulsiva ed il ruolo riequilibratore nell'uso delle risorse che tutti gli obiettivi generali e particolari sopra ricordati postulano come necessari.

Risulta chiaro, tuttavia, che il funzionamento di tali strutture centrali non deve inficiare e sminuire il carattere decentratore

stabilito dalla legge n. 865, ma anzi esaltarlo, dando alle regioni le reali condizioni per l'esercizio dei loro poteri e chiamandole in prima persona a partecipare alle scelte di programmazione generale e particolare del settore.

L'importanza dei provvedimenti indicati non richiede ulteriori esplicitazioni; mi preme qui, in conclusione, ribadire come dal complesso dei provvedimenti proposti, per il sollecito completamento dei programmi già deliberati (il decreto-legge al vostro esame) e per l'immediato avvio di quelli di nuova formazione (il disegno di legge già presentato dal Governo), l'azione pubblica nel settore dell'edilizia residenziale assumerà nel breve periodo un ruolo ed una dimensione tali da incidere positivamente sulla ripresa economica, affrontando in maniera orga-

nica il problema dell'offerta di abitazioni e servizi sociali connessi, in favore delle categorie economicamente più deboli, cioè una incisiva politica della casa, le cui linee essenziali ho inteso sottolineare e che trovano nella legge n. 865 del 1971 lo strumento fondamentale. Nel rinnovare il mio più vivo ringraziamento al relatore, presidente Martinelli, ed a quanti hanno recato il loro contributo nel dibattito, ribadisco la validità, l'importanza e l'urgenza di questo provvedimento, del quale raccomando la vostra approvazione. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

Dovrei ora esprimere il parere sugli ordini del giorno: mi riporto integralmente alle motivazioni e al parere espressi dal relatore. Quindi il Governo accetta il primo ordine del giorno come raccomandazione; il secondo è pienamente accettato.

Schema dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 1° al 5 luglio 1974

PRESIDENTE. Informo che, nella prossima settimana, il Senato sarà convocato lunedì 1° luglio alle ore 17 per il richiesto dibattito sulle comunicazioni del Governo conseguenti al non accoglimento delle sue dimissioni da parte del Capo dello Stato.

Tale dibattito si concluderà nella seduta di martedì 2 luglio.

Per quanto concerne l'ordine dei lavori

dei giorni successivi della stessa settimana, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato — preso atto dell'obiettivo difficoltà di formulare un programma dei lavori ed il conseguente calendario — ha convenuto unanimemente sul seguente schema dei lavori predisposto dal Presidente:

Mercoledì 3 luglio (*pomeridiana*)

— Disegno di legge n. 247. — Riapertura dei termini per l'esercizio della facoltà di opzione per la ricongiunzione dei servizi prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.

— Disegno di legge n. 512. — Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi.

— Disegno di legge n. 1254. — Istituzione del servizio di profilassi della carie dentaria.

| | | | |
|---------|-----------------------------------|---|--|
| Giovedì | 4 luglio (<i>pomeridiana</i>) | } | — Seguito disegni di legge nn. 114, 504, 516 e 580. — Proroga dei termini stabiliti dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento della pubblica Amministrazione. |
| Venerdì | 5 luglio (<i>antimeridiana</i>) | } | — Ratifiche di accordi internazionali. — Deliberazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio. |

Non facendosi osservazioni, il predetto schema diviene definitivo.

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 1678. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno n. 1 se insistono per la votazione.

MINGOZZI. Non insistiamo.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

TORELLI, *Segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, recante norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

L'articolo 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme del presente articolo.

I piani nonchè i loro aggiornamenti di cui al precedente articolo 31 hanno efficacia per quindici anni dalla data del decreto di approvazione, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 9 della legge 18 aprile 1962, numero 167, e sono attuati a mezzo di programmi pluriennali i quali debbono indicare:

a) l'estensione delle aree di cui si prevede l'utilizzazione e la correlativa urbanizzazione;

b) la individuazione delle aree da cedere in proprietà e di quelle da concedere in superficie, entro i limiti stabiliti dall'articolo 35 della presente legge, qualora alla stessa non si provveda per l'intero piano di zona;

c) la spesa prevista per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere di carattere generale;

d) i mezzi finanziari con i quali il comune o il consorzio intendono far fronte alla spesa di cui alla precedente lettera c).

I programmi di attuazione e le varianti di aggiornamento annuale sono approvati con deliberazione del consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio dei comuni immediatamente esecutiva e soggetta al solo controllo di legittimità.

In assenza del programma o della individuazione di cui alla lettera *b*) del precedente secondo comma l'utilizzazione delle aree può avvenire esclusivamente in regime di superficie e la relativa determinazione è vincolante in sede di approvazione dei programmi pluriennali di attuazione ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme ovvero dall'approvazione del piano di zona il comune o il consorzio dei comuni non provveda agli adempimenti di cui al precedente articolo 1, la regione è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari per la nomina di un commissario cui spetta procedere agli stessi adempimenti ed al quale, nello svolgimento di queste funzioni, competono tutti i poteri degli organi dell'ente. I provvedimenti adottati dal commissario sono esecutivi e soggetti al solo controllo di legittimità.

All'articolo 3 il primo comma è sostituito dal seguente:

Gli interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o della regione o comunque fruente di contributo statale o regionale possono essere localizzati anche nell'ambito del piano di zona adottato e non ancora approvato con le modalità di cui all'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Sulle aree così individuate viene concesso il diritto di superficie.

al secondo comma è soppresso il primo periodo;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

La indicazione delle aree effettuata ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, comporta la dichiarazione di pubblica utilità di tutte le opere che sulle stesse devono essere eseguite e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

All'articolo 4 è premesso il seguente comma:

Le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, relative alla

determinazione dell'indennità di espropriazione, si applicano a tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o di interventi da parte dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o di diritto pubblico anche non territoriali.

le parole: Fino all'entrata in vigore, *sono sostituite dalle seguenti:* In carenza; *dopo la parola:* espropriazione, *sono inserite le seguenti:* e di occupazione.

All'articolo 8 il primo comma è sostituito dal seguente:

Con delibera del consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio di comuni nel cui territorio è prevista la realizzazione di interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o della regione o comunque fruente di contributo statale o regionale, sono indicate ai soggetti incaricati della attuazione dell'intervento, entro sessanta giorni dalla richiesta, le aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, sulle quali va localizzato l'intervento medesimo.

al secondo comma dopo la parola: prevede, *sono aggiunte le seguenti:* entro i successivi sessanta giorni.

il terzo comma è soppresso;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

I provvedimenti con i quali vengono indicate le aree legittimano i soggetti di cui al primo comma a richiedere il decreto di accesso per dar corso agli adempimenti preliminari per la procedura espropriativa e la progettazione delle opere.

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente articolo 8-bis:

Le aree assegnate dal comune o dal consorzio di comuni a cooperative edilizie prima dell'entrata in vigore della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e cedute dal comune o dal consorzio entro il 31 dicembre 1973 vengono mantenute nel regime in cui sono state assegnate e per la utilizzazione delle stesse viene stipulata una convenzione ai sensi dell'arti-

colo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

In tal caso la delibera di cui al settimo comma del citato articolo 35, che il comune o il consorzio è tenuto ad adottare entro sei mesi dalla entrata in vigore delle presenti norme, abilita la cooperativa che si impegni ad accettare il contenuto della convenzione ad iniziare i lavori prima della stipulazione della convenzione stessa.

All'articolo 9 il primo comma è sostituito dal seguente:

Gli istituti autonomi per le case popolari, i quali ai sensi dell'articolo 60 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, intendono procedere direttamente all'acquisizione mediante esproprio delle aree loro indicate, ne fanno richiesta al comune o al consorzio dei comuni. Ove entro sessanta giorni dalla comunicazione il comune o il consorzio non abbia comunicato un motivato rifiuto, la richiesta si intende accolta.

il secondo comma è soppresso.

All'articolo 10, dopo le parole: abilita l'ente, sono inserite le seguenti: che s'impegna ad accettare il contenuto della convenzione; dopo le parole: stipulazione della convenzione, è aggiunta la seguente: stessa.

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

Per gli interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o della regione o comunque fruente di contributo statale o regionale, il sindaco trasmette la domanda di licenza edilizia entro quindici giorni dalla presentazione della stessa alla commissione edilizia, ai competenti sovrintendenti ai monumenti ed alle antichità, nei casi in cui le norme vigenti prescrivano i loro pareri, e al competente comandante dei vigili del fuoco. La commissione edilizia, integrata dai competenti sovrintendenti ai monumenti ed alle antichità o da loro rappresentanti, nei casi in cui le norme vigenti prescrivano il loro parere, nonchè dal competente comandante dei vigili del fuoco o da un suo rappresentante, esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla trasmissione della domanda. Il

sindaco decide sulla domanda nei quindici giorni successivi. Il provvedimento con cui viene negato il rilascio della licenza specifica i motivi del diniego.

Il parere della commissione di cui al comma precedente sostituisce tutti i pareri ed i nulla-osta richiesti dalle vigenti disposizioni di legge ai fini del rilascio della licenza edilizia.

Qualora i sovrintendenti ai monumenti ed alle antichità od i loro rappresentanti in seno alla commissione edilizia non diano parere favorevole al rilascio della licenza edilizia, il termine per provvedere sulla domanda di licenza è sospeso per quarantacinque giorni. Trascorso tale termine senza che il Consiglio superiore delle antichità e belle arti abbia espresso motivato parere negativo, il sindaco provvede.

All'articolo 12 le parole: il 31 dicembre 1973, sono sostituite dalle seguenti: la data di entrata in vigore delle presenti norme.

All'articolo 13, primo comma, dopo le parole: legge 18 aprile 1962, n. 167, sono aggiunte le seguenti: e nelle zone di cui all'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

L'articolo 15 è soppresso.

All'articolo 16, secondo capoverso, dopo le parole: rappresentante dell'ente medesimo, sono aggiunte le seguenti: , o a favore dell'impresa esecutrice dei lavori, in base a delegazione di pagamento rilasciata dall'ente mutuatario alla Cassa depositi e prestiti, all'atto della stipulazione del mutuo o successivamente.

All'articolo 17, primo comma, le parole: fruente di contributo statale, sono sostituite dalle seguenti: a totale carico dello Stato o della regione o comunque fruente di contributo statale o regionale; alla fine del medesimo comma le parole: , salvo approvazione da parte della stazione appaltante, sono sostituite dalle seguenti: . L'aumento dovrà comunque essere mantenuto entro un limite massimo, fissato preventivamente con scheda segreta.

All'articolo 19, primo comma, le parole: lire 2 miliardi, sono sostituite dalle seguenti: lire 5 miliardi.

All'articolo 22, le parole: possono essere, sono sostituite dalla seguente: sono.

All'articolo 23 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Il Ministro dei lavori pubblici in ordine ai trasferimenti del personale di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, istituisce presso il Ministero dei lavori pubblici apposita commissione consultiva in cui siano rappresentate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente articolo 24-bis:

La Cassa depositi e prestiti accrediterà agli Istituti autonomi per le case popolari, secondo le istruzioni del Ministro dei lavori pubblici su conforme parere del Comitato per l'edilizia residenziale, i fondi necessari alla realizzazione degli interventi.

È soppresso il quarto comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

P R E S I D E N T E . Avvento che gli emendamenti si riferiscono al testo del decreto-legge da convertire nel testo modificato dalla Camera dei deputati. All'articolo 1 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'efficacia dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, approvati prima dell'entrata in vigore della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è prorogata a 15 anni dalla data del decreto di approvazione ».

1.1 **PREMOLI, BROSIO, BERGAMASCO**

B E R G A M A S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Signor Presidente, questo emendamento, come anche gli altri che seguono, è già stato illustrato in sede di discussione generale dal collega Premoli. Quindi mi limiterò a poche parole.

Per quanto riguarda questo primo emendamento, sul quale il relatore ha già anticipato il suo parere contrario, osservo che l'emendamento stesso riconosce la necessità di prorogare a 15 anni, dalla data del decreto di approvazione, l'efficacia dei piani di zona redatti nei primi tempi di applicazione della legge n. 167, perchè tali piani, avendo durata decennale, sono prossimi alla scadenza. Ciò al fine di conservare ai comuni l'unico strumento urbanistico di cui dispongono per l'edilizia economica e popolare.

D'altra parte, non si vede la necessità di estendere questa proroga anche ai piani di zona approvati negli ultimi anni, come invece prevede l'articolo 1 del provvedimento. Per questo abbiamo suggerito la data dell'entrata in vigore della legge 22 ottobre 1971 per distinguere i piani per i quali si deve ammettere la proroga da quelli per i quali non si deve ammettere.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M A R T I N E L L I , relatore. Esprimo parere contrario all'emendamento sostitutivo dell'articolo 1. Come del resto appare dall'illustrazione testè fatta dal collega Bergamasco, accettando il suo emendamento si avrebbe una disparità di trattamento fra gli stessi proprietari delle aree, dato che vi sarebbe una diversa validità dei piani di cui alla legge n. 167, a seconda che siano stati approvati prima della legge n. 865 o dopo. Di conseguenza il parere del relatore è contrario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

L A U R I C E L L A , *Ministro dei lavori pubblici.* Concordo con il parere del relatore. Si tratterebbe di innovare predisponendo un diverso trattamento per i proprietari. Di conseguenza, potrebbe profilarsi un elemento di incostituzionalità, per cui esprimo parere contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Premoli e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Segue un emendamento presentato dal senatore Premoli e da altri senatori. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:

Art. ...

« I proprietari di aree comprese nei piani di zona possono, individualmente o riuniti in consorzio, chiedere al comune o al consorzio di comuni di stipulare una convenzione nella quale siano previste la cessione del diritto di proprietà delle aree, che vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune o del consorzio, la costituzione in loro favore del diritto di superficie sulle aree stesse e l'assunzione dei diritti e degli obblighi di cui al successivo articolo.

Il prezzo di cessione del diritto di proprietà è determinato secondo i criteri fissati dal precedente articolo 6.

L'istanza di cui al primo comma deve essere presentata, per le aree comprese in piani di zona già approvati, entro un mese dalla data dell'entrata in vigore della presente legge e, per quelle comprese in piani non ancora approvati, entro un mese dall'approvazione.

Il comune o il consorzio è tenuto ad accogliere le istanze nel rispetto del rapporto tra le aree da cedere in proprietà e quelle da concedere in superficie, semprechè siano già stati appaltati i lavori per le opere di urbanizzazione primaria interessanti l'area oggetto della concessione.

Se i lavori relativi alle opere suddette non sono appaltati dal comune o dal consorzio entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza, i proprietari possono riproporla offrendosi di eseguire le opere stesse.

Qualora il comune o il consorzio non si pronunci sulla istanza entro 60 giorni dalla presentazione, il silenzio rifiuto è immediatamente impugnabile.

Resta ferma la necessità della licenza di costruzione ai sensi delle norme vigenti ».

Art. ...

« La convenzione di cui al precedente articolo deve prevedere:

a) il prezzo di cessione della proprietà o della costituzione del diritto di superficie; quest'ultimo è determinato in misura pari al costo di acquisizione delle aree, nonchè al costo delle relative opere di urbanizzazione primaria se già realizzate, in proporzione al volume edificabile; il prezzo di cessione della proprietà è determinato nella stessa misura maggiorata di un quinto;

b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria da realizzare a cura del comune o del consorzio, ovvero l'indicazione delle opere suddette da eseguire a cura e spese del proprietario o del concessionario, con la determinazione del loro costo, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità del controllo sulla loro esecuzione, nonchè i criteri e le modalità per il loro trasferimento ai comuni ed ai consorzi;

c) il prezzo di vendita degli alloggi;

d) il canone di locazione degli alloggi;

e) le caratteristiche costruttive e tipologiche e gli elementi progettuali degli edifici da realizzare, nonchè gli elementi pro-

gettuali degli edifici stessi e le modalità del controllo sulla loro costruzione;

f) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione primaria;

g) le sanzioni a carico del proprietario o del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione, salvo il risarcimento del danno; tali elementi sono preventivamente determinati per tutte le convenzioni con deliberazione del consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio ».

6.0.1 PREMOLI, BROSIO, BERGAMASCO

BERGAMASCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO. Con l'introduzione di questi due nuovi articoli si intende rendere disponibile uno strumento efficace per realizzare nel più breve tempo possibile una grande quantità di alloggi di tipo economico e popolare nelle aree comprese dai piani di zona. Si intendono utilizzare a fondo, a tal fine, le capacità organizzative e finanziarie dei proprietari e dell'iniziativa privata. Si otterrebbe così una quantità aggiuntiva di insediamenti di tipo economico e popolare oltre quella consentita dalla capacità dell'edilizia pubblica e convenzionata.

D'altro canto, le precise norme per la stipulazione delle convenzioni tra comuni e privati previste dall'articolo 6-ter pongono al riparo dalla possibilità che possano verificarsi fenomeni di speculazione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

MARTINELLI, *relatore*. L'emendamento 6.0.1 modifica profondamente la legge n. 865 ed in particolare i criteri stabiliti dall'articolo 35. Si tratta di una modifica che non può essere accolta in un sistema che prevede altre indicazioni. Conseguente-

mente, esprimo parere contrario. Devo in ogni modo far presente che nel disegno di legge n. 2949 della Camera per i nuovi programmi di edilizia residenziale, vi è una nuova *ratio* dell'articolo 35 della legge n. 865 e viene stabilita una convenzione tipo per tutti gli interventi di edilizia convenzionata. Forse i proponenti di questo emendamento potranno in quella sede ripresentare con più realistica possibilità di esame le loro proposte.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Vorrei solo osservare che nel corso del dibattito il senatore Premoli poneva in risalto una precisa posizione della parte liberale nel senso che essa voleva dare un contributo alla capacità operativa della legge senza alterarne nè lo spirito nè la portata e quindi senza rivoluzionarne i contenuti. Mi pare che questo emendamento contraddica tale affermazione e, per le ragioni che sono state addotte dal senatore Martinelli, mi sembra che non possa avere il consenso del Governo. Quindi esprimo parere negativo rilevando che, per quanto riguarda la possibilità delle convenzioni tipo, vi è un'ampia previsione nel disegno di legge all'esame della Camera in cui il tema è più organicamente concepito.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.1, presentato dal senatore Premoli e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 9.

TORELLI, *Segretario*:

Ripristinare il secondo comma del testo del decreto-legge.

9.1 PREMOLI, BROSIO, BERGAMASCO

B E R G A M A S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . La norma oggetto dell'emendamento sembra a noi urgente e di rilevante importanza per la sollecita attuazione degli interventi di edilizia convenzionata in quanto atta ad accelerare le procedure per l'acquisizione dei suoli occorrenti, senza conseguenze sui costi e sui prezzi degli alloggi realizzati. Infatti la norma non darebbe comunque luogo ad una maggiorazione dei valori fondiari, giacchè all'incidenza dell'area non potrà essere riconosciuta, nella convenzione relativa al programma costruttivo, un valore più elevato di quello derivante dall'applicazione dei criteri di indennizzo del titolo II della legge n. 865.

D'altra parte la disposizione rappresenta una semplice estensione all'edilizia convenzionata della facoltà di delega già ammessa dall'articolo 60 della legge n. 865 con riguardo agli interventi di edilizia pubblica e sovvenzionata.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Io mi sono già espresso nella replica illustrando le ragioni per le quali era da accogliere il testo della Camera. Conseguentemente non sono d'accordo con questo emendamento.

L A U R I C E L L A , *Ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, devo dire che la richiesta di ripristinare il secondo comma dell'articolo 9, che è stato soppresso alla Camera dei deputati, mi trova consenziente nel senso che risponde ad una certa esigenza di capacità operativa. Tuttavia in questo momento posso soltanto dichiarare che mi pare che la materia molto più organicamente vada inserita nel più vasto disegno di legge che è all'esame dell'altro ramo del Parlamento, dove può trovare una collocazione molto più idonea e più adeguata che non nel

decreto-legge che stiamo esaminando. Allo stato, d'altro canto, non posso che esprimere parere negativo, salvo che i presentatori ritirino l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Bergamasco, insiste per la votazione dell'emendamento 9.1?

B E R G A M A S C O . Signor Presidente, purtroppo non sono a conoscenza del disegno di legge che è davanti all'altro ramo del Parlamento e quindi mantengo l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Premoli e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo articolo unico, con la preghiera, rivolta ai senatori iscritti a parlare per dichiarazione di voto, della stretta osservanza del termine regolamentare di 15 minuti.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Marotta. Ne ha facoltà.

M A R O T T A . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, desidero, anzitutto, esprimere a nome della mia parte politica e mio personale il compiacimento per il tenore del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, recante norme « per accelerare i programmi di edilizia residenziale ».

La stessa chiara intitolazione ci porta ad affermare che siamo in presenza — *una tantum* — di una concreta e decisa manifestazione di volontà politica che è motivo di soddisfazione.

Dopo anni di deludente attesa, dopo una serie di battaglie condotte con tenacia, stancamente protrattesi ed inframezzate da retorici riconoscimenti, praticamente negativi o quasi, sul piano realistico di legittime aspettative, siamo infine in grado di riconoscere che il decreto sottoposto oggi al no-

stro esame per la conversione in legge rappresenta un notevole quanto significativo passo avanti.

Il fatto stesso che il disegno di legge *de quo* sia stato presentato dal ministro dei lavori pubblici onorevole Lauricella, sostenitore tenace della riforma edilizia, di concerto col ministro del tesoro onorevole Colombo, del bilancio onorevole Giolitti e del lavoro onorevole Bertoldi costituisce arrisicuro che questa volta siamo in presenza di fatti sulla cui realizzazione non possono sorgere nè intervenire remore di sorta.

Il problema dei problemi, quello della casa, non poteva rimanere iugulato dalla stretta della congiuntura sicchè può dirsi eluso il pericolo imminente in tutti i casi nei quali i provvedimenti che importino onere anche di lieve entità per l'erario vengono messi da parte.

Questo provvedimento ha anche un inequivoco significato: quello che in esso sono racchiusi i migliori auspici per un prossimo futuro che di fronte alle inoppugnabili necessità che investono la maggioranza delle famiglie dei lavoratori si addiverà al completo, definitivo assetto della legislazione che concerne l'edilizia.

Ciò che più conta si è che le somme stanziare non vadano — come era solito accadere nei più disparati settori — a finire tra i residui, il che comporta fra l'altro il rispetto del principio della priorità negli investimenti e nella spesa pubblica onde superare la crisi economica.

Accelerare al massimo i tempi perchè si finisca una buona volta di « parlare » delle case rimandandone — *sine die* — la costruzione, è nello spirito di questo decreto.

In esso è anche, più che l'augurio o la speranza, la certezza che ci si avviati verso un domani ricco di prospettive e di realizzazioni foriere di un netto e rapido miglioramento della situazione.

La relazione che accompagna il disegno di legge sottolinea che le esperienze di due anni relative all'attuazione della legge 22 ottobre 1971, n. 865, « hanno consentito una puntuale valutazione delle difficoltà e dei problemi emersi, per farne scaturire concrete propo-

ste, per adeguare gli interventi pubblici nell'edilizia residenziale ai problemi del momento ed alle prospettive di più lungo periodo, puntando sulla integrale attuazione della riforma, sul suo completamento istituzionale e sul suo rilancio finanziario ed operativo ».

Linguaggio eloquente, questo, che pone in evidenza il collegamento tra il presente decreto da convertire e la legge 22 ottobre 1971, n. 865, che nei suoi tre anni di vita per un complesso di fattori non ha conseguito lo scopo previsto, quello cioè di dare all'edilizia pubblica residenziale l'impulso che era nell'intendimento del legislatore.

Le sostanziali innovazioni di cui è ricco il decreto in esame hanno l'indiscutibile pregio tra l'altro di snellire le procedure, di superare le difficoltà per la individuazione ed acquisizione delle aree e per l'aggiudicazione degli appalti, di avere il prefinanziamento mediante anticipazione senza interessi (per complessivi 150 miliardi), di ottenere il rilascio delle licenze edilizie, di estendere le garanzie dello Stato per i mutui e così via.

Le pastoie burocratiche che finiscono assai spesso per complicare le cose più semplici sono ridotte al minimo, il che non può non trovare l'unanime consenso ed il migliore apprezzamento di coloro che hanno la necessità di avere un tetto senza essere costretti ad ingaggiare una estenuante lotta per affrontare la soluzione e la definizione di difficoltà, intricate e talvolta ingarbugliate pratiche.

Vorrei ancora aggiungere che, tra le tante norme, quelle che hanno indubbiamente maggiore importanza ed indiscusso valore pratico sono quelle contenute nell'articolo 6, che prevede la possibilità di aumentare al 30 per cento le indennità di espropriazione nel caso di cessione volontaria delle aree, e nell'articolo 16 che semplifica le procedure di erogazione dei fondi da parte della Cassa depositi e prestiti.

Si tratta infatti di un provvedimento completo in ogni sua parte e che ha la peculiare caratteristica di essere conseguente e provvido per cui ritengo di non esagerare nel definirlo perfetto, sì da additarlo come mo-

dello nella compilazione di leggi specie di rilievo che devono brillare per la chiarezza e la visione realistica.

Mi sia consentito a questo punto, prima di avviarmi alla conclusione, di dire che il legislatore ha il dovere di compilare leggi che abbiano i requisiti della chiarezza e della semplicità insieme.

Le leggi farraginose e complesse infatti si prestano sovente ad interpretazioni tali che ne rendono difficile l'attuazione e la pronta applicazione.

Ma occorrerebbe anzitutto mutare sistema sì da evitare che dalla presentazione alla approvazione delle leggi si lascino trascorrere lunghi anni.

L'esperienza insegna che vi sono provvedimenti legislativi talvolta preceduti da vivo clamore il cui *iter* si trascina per un quinquennio e che decadono per cessazione della legislatura.

Il che — è risaputo — provoca mormorazioni e critiche che vanno a disdoro del Parlamento.

Giustizia e leggi — binomio inscindibile — sui cui pilastri si regge la collettività per avere credibilità, per imporsi all'attenzione del popolo — in nome del quale si sentenzia e si legifera — devono procedere con le ali e non con il piombo ai piedi.

Di fronte alla tecnica che fa passi da gigante, al progresso che ci consente di percorrere in poche ore grandissime distanze, di raggiungere la luna in pochi giorni, impiegare anni ed anni prima di dare il via alle leggi importanti o meno è un non senso che si traduce in una sfiducia per le istituzioni.

Onorevoli senatori, nel chiedervi venia per questa parentesi che, forse e senza forse, riconosco fuoni tema, mi affretto a tornare all'argomento per confermare l'adesione del Partito socialista alla conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Bonazzi. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, dopo l'intervento svolto da me ieri nel corso della discussione generale ho ben poco da dire e accolgo pertanto l'invito alla brevità del Presidente. Se intervengo nuovamente è soprattutto per annunciare che il mio Gruppo si asterrà dal voto sulla conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, recante norme che, speriamo, davvero possano servire ad accelerare i programmi di edilizia residenziale.

In queste mie parole, onorevole Ministro, c'è quindi un po' di scetticismo; ebbene io credo che proprio non sia del tutto fuori luogo un tale scetticismo sol che si tenga presente l'enorme numero di provvedimenti legislativi che, di volta in volta, e purtroppo l'uno slegato dall'altro, sono stati adottati dal Parlamento nel corso di tutti questi ultimi anni in materia di urbanistica e di edilizia abitativa. Dal 1962 in poi, in modo particolare, e cioè dalla approvazione della legge n. 167 e dal primo disegno di legge di riforma della disciplina urbanistica, presentato dall'allora ministro dei lavori pubblici, onorevole Sullo, abbiamo avuto, come ricorderanno gli onorevoli colleghi, una lunga serie di leggi che, di volta in volta, e spesso con molto clamore, sono state presentate come misure idonee alla soluzione, nel nostro paese, del problema della casa. Poi purtroppo — lo si è visto e lo si vede — il problema è ancora tutto da risolvere e la situazione nel settore della casa è più che mai preoccupante dal nord al sud, con particolari punte di gravità soprattutto nelle grandi città.

Nessuna illusione pertanto è bene e sarà bene farsi; riconfermo quanto ho detto ieri: il decreto-legge n. 115 è un provvedimento di portata molto limitata, che opererà molto debolmente e molto debolmente farà sentire la propria azione nell'attuale situazione. A questo punto pertanto il discorso dovrà essere ancora una volta rinviato; dovremo attendere cioè il disegno di legge numero 2949 riguardante le « Norme sui programmi di edilizia residenziale e pubblica » presentato dal Governo il 16 maggio scorso

e ora in discussione alla Camera dei deputati. Auguriamoci pertanto, onorevole Ministro, che tale provvedimento cammini in fretta presso l'altro ramo del Parlamento e che possa poi giungere all'esame del Senato.

Personalmente ritengo — e con me lo ritiene il mio Gruppo — che occorre che tutti sappiano rendersi conto che vi sono e vi saranno alcune direzioni obbligate nelle quali ci si dovrà muovere se davvero e concretamente s'intende operare per allontanarci definitivamente dallo stato di inefficienza e di colpevole inconcludenza nel quale ci troviamo nel settore della casa e dell'edilizia in genere. Per prima cosa occorre giungere subito all'effettiva applicazione ed al rilancio della legge n. 865, mettendo in atto ogni impegno per migliorare il rapporto tra organi centrali e regioni. In questo senso ritengo che lei, onorevole Lauricella, abbia ragione allorchè rivolge discorsi di sollecitazione alle regioni stesse (non tutte, mi sia consentito dirlo, funzionano come la regione Emilia-Romagna). Occorre provvedere poi a forti stanziamenti di fondi, reali e davvero utilizzabili, per poter affrontare piani pluriennali di costruzioni di case di tipo economico e popolare. Intanto: blocco generalizzato degli affitti ed inizio dell'applicazione dell'equo canone; principio del quale si parla in Italia da almeno 10 anni, ma mai in concreto studiato ed sperimentato. Poi, dopo tante parole, dibattiti, impegni, studi e progetti, dopo tanti anni di discussione, si giunga finalmente ad una nuova politica urbanistica, ad una nuova disciplina urbanistica. Non penso, onorevole Ministro, a soluzioni e a misure impossibili. Ho sotto gli occhi, come lei vede, una vecchia pubblicazione, in cui è contenuta una dichiarazione di 40 anni fa dell'assessore ai lavori pubblici del comune di Amsterdam che dettò la *summa* della politica terriera comunale enunciando questi tre principi: « 1) avere sempre a disposizione una quantità di terre sufficienti per assicurare una ordinata espansione della città; 2) il comune deve guidare lo sviluppo urbanistico delle nuove zone coprendo in anticipo il previsto fabbisogno di suoli per la costruzione di scuole, di altri

edifici pubblici e di opere a carattere ricreativo; 3) l'aumento di valore dei suoli che risulta dallo sviluppo di queste zone deve ritornare a beneficio della collettività ». Sono principi pronunciati 40 anni fa, non certamente da un rivoluzionario: era un democratico borghese che amministrava in quei tempi lontani la municipalità di Amsterdam. A questi principi credo ci si possa e ci si debba richiamare ancora oggi e comunque dovranno — io ritengo — essere tenuti presenti allorchè si affronterà il non più rinviabile problema di una nuova disciplina urbanistica.

Stamane ho visto su un autorevole giornale che ad iniziativa dell'IN-ARCH si è tenuto in questi giorni l'ennesimo dibattito sul problema della riforma urbanistica; ho letto che un autorevole parlamentare, dirigente del partito della Democrazia cristiana, ha dichiarato che è il momento « quanto meno di giungere ad applicare il principio della differenziazione del diritto di proprietà da quello di edificazione ».

Affermazione quanto mai giusta; auguriamoci che tutti, incominciando dal partito al quale appartiene tale autorevole collega, sappiano e vogliano ascoltare tali parole.

Onorevole Ministro, le ho posto ieri, ed è soprattutto per questa ragione che oggi ho preso nuovamente la parola, la questione della pesante situazione che in seguito alla stretta creditizia si è venuta a determinare in queste ultime settimane nel settore dell'edilizia abitativa in genere ed in quello delle cooperative di abitazione in particolare.

Ho ascoltato con attenzione la sua lunga replica, onorevole Lauricella; devo dire che, purtroppo, la risposta data a questa parte del mio intervento è stata del tutto insufficiente ed insoddisfacente. Pertanto sono costretto a pensare con molta preoccupazione a ciò che potrà accadere nelle prossime settimane all'intero settore delle cooperative di abitazione (della mia provincia, della mia regione, ma anche delle altre provincie e delle altre regioni del nostro paese) se non verranno presi dei provvedimenti.

Onorevole Ministro, lei ha speso delle belle parole per quanto riguarda le cooperative

e ha detto che una particolare attenzione è rivolta, nell'ambito stesso di questo decreto-legge, alle cooperative di abitazione; ma la realtà è quella che mi sono permesso di richiamare nel mio discorso di ieri, e cioè che la stretta creditizia impone la chiusura di numerosi cantieri un po' dovunque.

Mi auguro, pertanto, onorevole Ministro, che le sue parole non siano, su tale questione, quelle definitive e che nuovi, pronti provvedimenti vengano adottati dal Governo verso questo particolare settore impegnato nella costruzione di case economiche e popolari.

Ritorno al decreto-legge n. 115, onorevole Presidente, e vi ritorno soltanto per ripetere, concludendo, che il Gruppo della sinistra indipendente si asterrà dal voto sulla conversione in legge del decreto-legge medesimo.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo che ho l'onore di rappresentare voterà contro il disegno di legge e questo era già apparso chiaro negli interventi dei senatori Crollalanza, Bonino e Gattoni. Le ragioni sono state già esposte e per parte mia, onorevoli colleghi, debbo aggiungere che il decreto-legge che stiamo per convertire con modificazioni è la riprova, se ce ne fosse stato bisogno, sul piano politico, sul piano dell'intelligenza, sul piano della logica, del fatto che la legge da noi combattuta nel 1971, la legge n. 865, era una cattiva legge. Da questo banco dissi: passeranno tre anni e non avremo ancora una casa. Ebbene sono passati tre anni e non abbiamo avuto ancora una casa e abbiamo dovuto riconoscere, il legislatore ha dovuto riconoscere ed il Governo ha dovuto proporre al legislatore di riconoscere, che erano stati commessi degli errori.

Fatta questa premessa che dà ragione alla nostra battaglia e stigmatizza un'azione di Governo perplessa e contraddittoria, il nulla assoluto, il vuoto torricelliano, possiamo dire che il decreto-legge peggiora enormemente la struttura della legge che già abbiamo combattuto nelle battaglie del

1971, la peggiora nella dinamica, la peggiora nei concetti giuridici, la peggiora nel rispetto delle norme che tutelano la proprietà come bene essenziale del cittadino, e non procurerà minimamente quello che noi auspichiamo attraverso degli strumenti legislativi e cioè le case ai meno abbienti, ai lavoratori, a coloro che ne hanno bisogno nello sviluppo disordinato della nostra società. Il diritto di superficie predomina, la lesione dei beni giuridici predomina, predomina l'assalto alla vecchia diligenza del diritto civile che è un nostro patrimonio che scaturisce da precisi concetti romanistici, si incide sul diritto di proprietà e magari si fosse inciso facendo *tabula rasa* di questi diritti se si fosse trattato di uno strumento atto a risolvere il problema della casa per tutti. Ma è uno strumento asfittico che ancora vedrà per mesi e mesi correre le pratiche da Ponzio a Pilato e lasciare i finanziamenti nelle casse anche per ragioni ben più materiali, perchè lo scartellamento produce interessi che poi si diramano attraverso rivoli ben conosciuti. Questa probabilmente è una delle ragioni per cui queste leggi sono state concepite opache e improduttive, proprio per raggiungere un obiettivo che non è certo nè democratico, nè sociale, nè umano, nè morale, nè politico. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

« **Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1974, n. 113, concernente gestione dei servizi di radiodiffusione circolare, di televisione circolare, di telediffusione su filo e di radiofotografia circolare** » (1681)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Relazione orale)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1974, n. 113, concernente gestione dei servizi di radiodiffusione circolare, di televisione circolare, di telediffusione su filo e di radiofotografia circolare », già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto, do la parola all'onorevole relatore.

* S A N T I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, il disegno di legge n. 1681 presentato dal ministro delle poste e telecomunicazioni onorevole Togni, di concerto con il ministro del tesoro onorevole Emilio Colombo, prevede la conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1974, n. 113. Il decreto, che ha per oggetto la gestione dei servizi di radiodiffusione circolare, di televisione circolare, di telediffusione su filo e di radiofotografia circolare, già approvato dalla Camera dei deputati il 6 giugno scorso, viene oggi al nostro esame ed alla conseguente deliberazione, dopo essere stato esaminato dalle Commissioni 1ª e 8ª congiunte la scorsa settimana.

Al dibattito hanno partecipato tutte le forze politiche, con un contributo specifico apprezzabile al di là di alcune pregiudiziali negative e della pesante riserva politica insorta per le dimissioni del presidente del Consiglio Rumor, che ci auguriamo oggi superata. Dal dibattito sono emersi alcuni punti comuni: il valore e l'incidenza nella società moderna della radiotelevisione, l'importanza della struttura della radiotelevisione italiana, la necessità di una organica legislazione che corrisponda alle attuali esigenze di sviluppo del paese e l'indicazione di alcuni orientamenti di riforma; così come sono emersi alcune indicazioni e contrasti e una diversa valutazione del decreto-legge di proroga. Mentre dalle opposizioni, infatti, esso veniva considerato un ennesimo tentativo di rinvio, una terza arcata di un ponte verso il nulla, una proroga senza garanzie, la maggioranza metteva in evidenza il significato tecnico della proroga in funzione della prosecuzione del servizio pubblico di radiotelevisione, del dibattito sul-

la riforma, della formulazione di impegni finanziari e della conseguente loro risoluzione tra Stato e concessionaria. Ciascuno dei punti enunciati meriterebbe di avere di per sé una trattazione diffusa, ma data la natura del provvedimento mi atterrò ad indicazioni sintetiche.

A nessuno sfugge che il fatto di trasmettere un messaggio immediatamente, contemporaneamente e ovunque ha in sé una carica rivoluzionaria che investe il modo di vivere e di pensare, di percepire la realtà, di organizzarsi tra gli uomini, che incide quindi profondamente sulle società, sulla cultura che esse esprimono, sulla stessa psiche degli uomini che le compongono, e che, dilatando la possibilità di presenza e di partecipazione umana nel cosmo, ha reso la terra piccola come un unico villaggio e gli uomini più vicini tra loro. Si sono accelerati i rapporti e si è anche drammaticamente accelerato il processo di azione e di reazione. A nessuno sfugge l'enorme importanza politica che è venuta ad assumere questa nuova forma di *mass media*, non solo ai fini della integrazione dei popoli, ma per la mutazione stessa della qualità della vita. Nella strutturazione di questo strumento l'Italia è certamente tra le nazioni più avanzate per la qualità e la quantità degli impianti, l'enorme consistenza e la strutturazione patrimoniale, il personale altamente qualificato sul piano culturale, tecnico e professionale. I programmi di trasmissione televisiva arrivano a 5.840 ore e le trasmissioni radio a 46.263, con punte di ascolto elevatissime: si tratta di 26 milioni di adulti che seguono i programmi della televisione e di 17 milioni che seguono i programmi della radio. Da queste indicazioni è facile dedurre l'ampiezza, la varietà, la mobilità del rapporto organico della radio-televisione con la vita del paese e di tutti i cittadini.

Non è necessario che mi soffermi sullo stato della legislazione relativa a questo servizio pubblico, così singolare e significativo, non solo perchè è già agli atti di questa Assemblea, in quanto costituì la parte centrale della relazione che il senatore Zaccari fece nella seduta del 23 gennaio 1974 in oc-

casione di analogo dibattito, ma soprattutto perchè il Governo ha presentato al Parlamento il disegno di legge di riforma che tende a superare questo stato di inadeguatezza legislativa e a dare nuovo impulso alla stessa gestione.

Basti qui in proposito sottolineare quanto era emerso nello stesso dibattito in Commissione: il servizio deve essere realizzato secondo principi di obiettività e di partecipazione democratica, come del resto scaturisce dal rispetto della Costituzione e dell'ordinamento giuridico di libertà che da trent'anni vanno intessendo con fatica e fedeltà, anche se tra errori e qualche incertezza, le forze politiche espresse dal paese. Si tratta di coinvolgere nella formulazione di programmi tutte le componenti politiche, sociali, culturali che rappresentano l'Italia moderna, assicurando un organico collegamento con la realtà pluralistica della nostra società, secondo principi di autonomia e di decentramento. Si prevedono quindi organi di programmazione che garantiscano indipendenza politica, obiettività, apertura alle diverse tendenze del pensiero; si prevede la garanzia di accesso ai mezzi radiotelevisivi, per assicurare la rispondenza tra il servizio e i cittadini-utenti. Ciò importerà una maggiore rappresentatività all'interno degli stessi organi della gestione.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, è vero che siamo alla terza proroga dal 1972; si è costituita, è vero, una terza arcata di un ponte, che porta tuttavia ad una nuova situazione giuridica. Questo dipende dal Parlamento. La stessa indicazione del termine del 30 novembre prossimo per la decadenza della proroga in oggetto, deve essere considerata positivamente, quale stimolo a un lavoro proficuo, come lo stesso breve termine della proroga precedente è stato per il Governo. Riandando a tutta la vicenda possiamo dire che non è stato tutto tempo perso. Il lavoro della commissione Quartulli e quello della commissione Restivo sono stati un tramite efficace per concludere e articolare un'intesa politica che, nel dibattito già iniziato, il Parlamento deve e può concludere.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ecco perchè sembra al relatore che siano

evidenti le ragioni di necessità e urgenza che hanno provocato il provvedimento; esse non solo riguardano la continuità di una gestione pubblica come quella della radio-televisione, ma contemporaneamente si riferiscono alla discussione del progetto di riforma che con il disegno di legge n. 2961 il Governo ha presentato al Parlamento il 21 maggio 1974. Il Parlamento, precisamente la 2ª e la 10ª Commissione della Camera dei deputati, ne ha già avviato l'esame, disponendo tra l'altro la consultazione contestuale delle regioni, come da più parti era stato sollecitato. In questo senso la proroga della concessione alla RAI-TV è stata giustamente definita come proroga tecnica, in quanto in funzione della riforma e in quanto cessa con l'approvazione della relativa legge, fissando comunque una precisa data di scadenza.

Il decreto inoltre introduce l'autorizzazione legislativa per il pagamento dovuto alla RAI-TV italiana di quanto corrisponde a prestazioni non previste dalla convenzione, accogliendo in questo modo rilievi fatti dalla Corte dei conti che non riguardavano la sostanza di tali pagamenti, ma la loro forma. L'articolo 2 infatti prevede, tra l'altro, che il ministro delle poste, di concerto con il ministro del tesoro, ha facoltà di determinare, entro il 31 maggio 1974, i corrispettivi dovuti per gli adempimenti eccedenti gli obblighi previsti dalla convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, e successive modificazioni.

Ritengo utile l'enumerazione di queste prestazioni: esercizio e manutenzione degli impianti in numero superiore a quelli previsti dalla convenzione, manutenzione di quelli di filodiffusione con programmi trasmessi in misura superiore, programmi speciali per diffusione e conoscenza della lingua e cultura italiana all'estero, trasmissioni per la provincia di Bolzano. Si tratta di adempimenti secondari per la concessionaria, che vanno oltre gli obblighi previsti dalla concessione e che riguardano gli anni 1971, 1972, 1973 e questo scorcio del 1974.

L'articolo 2 prevede anche i modi di pagamento, in quanto autorizza la RAI ad effettuare trattenute sugli importi dalla medesi-

ma dovuti allo Stato, secondo l'entità determinata e la forma prevista.

Onorevole Presidente, tenendo conto di quanto ho sommariamente illustrato, sottolineando l'importanza della materia che avrà certo un più ampio e approfondito esame in sede di dibattito sulla legge di riforma, richiamando l'attenzione dell'Assemblea sulla natura della proroga, sulla sua specifica funzione strumentale e transitoria a breve termine, propongo la conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1974, n. 113, con la approvazione del disegno di legge n. 1681. *(Applausi dal centro)*.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Premoli. Ne ha facoltà.

P R E M O L I. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ancora una volta si è determinata l'esigenza di assicurare la continuità di un servizio pubblico essenziale, come quello radiotelevisivo, oltre la data di scadenza di una delle tante proroghe, la terza, della concessione alla RAI-TV e ancora una volta si è provveduto con un decreto-legge che viene discusso, *more solito*, quando la proroga è spirata da mesi; è spirata infatti il 30 aprile. Il che assume, quindi, nei confronti del Parlamento il consueto carattere ricattatorio: approvare subito il rinnovo o provocare l'interruzione del servizio. Interruzione che in fondo non costituirebbe nemmeno un male, visto il grado di fastidioso squalore e di faziosa partigianeria cui sono pervenuti i programmi della RAI, ma che comporterebbe, comunque, una serie di implicazioni che, in pratica, non possono non essere considerate.

Pensate solo alla possibilità che un uomo come Bernabei abbia a restare disoccupato e senza stipendio per qualche mese e a come vivrebbe frattanto la sua numerosa famiglia!

Scherzi a parte, debbo rilevare che, come dice il Pascoli, « c'è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi di antico ». Infatti, oltre al decreto-legge 30 aprile 1974, n. 113, che proroga la durata della convenzione al 30 novembre,

c'è un disegno di legge che, per usare le parole del Ministro proponente, « non costituisce un corpo autonomo legislativo, ma si inserisce nel contesto normativo precedente integrandolo, modificandolo » e quindi — aggiungo io — deteriorandolo, anzi distruggendolo secondo l'antica usanza dei valorosi riformatori del centro-sinistra.

Ed è proprio trincerandosi dietro il paravento della presentazione di questo disegno di legge che Governo e maggioranza tentano di gabellare il decreto-legge n. 113 di proroga come un provvedimento di mera necessità. « Si proroga per dare al Parlamento il tempo di discutere la riforma ed assicurare il margine di tempo opportuno perchè il disegno in questione sia trasformato in legge ». Quanta delicatezza per le prerogative delle Assemblee legislative! Tanta da non riuscire ad incantare nessuno, per tutta una serie di considerazioni che mi proverò qui a riassumere.

In primo luogo perchè la proroga, malgrado la presentazione del disegno di legge numero 2961, nasconde una sostanziale mancanza di accordo. Nè vale a modificare la nostra opinione l'impegno contenuto nell'articolo 1 del decreto-legge che così è formulato: « La concessione... è prorogata fino all'entrata in vigore della nuova disciplina organica dei servizi radiotelevisivi e comunque non oltre il 30 novembre 1974 ». Non ci pare, infatti, che si possa attribuire a tale formulazione più forza cogente di quanta non ne contenessero altre, usate in precedenti occasioni, ad esempio nel 1972 — il Ministro lo ricorderà — quando si disse « la concessione scadrà il 31 dicembre 1973 o nel diverso termine indicato nella nuova legge di riforma ». Le due frasi, come si vede, sono sostanzialmente uguali ed identici sono, purtroppo, anche le intenzioni ed i motivi che le hanno ispirate.

In secondo luogo, perchè la presente proroga verrà ulteriormente prorogata e deve, quindi, considerarsi null'altro che un maldestro tentativo di mantenere, il più a lungo possibile, lo *status quo* in materia di radiotelevisione. Non va dimenticato tra l'altro che, nel frattempo, e precisamente nel febbraio del 1973, la commissione Quartulli pre-

sentò al Governo un progetto nel quale, a parte la serie delle considerazioni generali sul carattere, i criteri e la qualità delle trasmissioni, si prevedeva sia il ricorso a nuove tecnologie sia un adeguato spazio all'iniziativa privata, con l'implicita ammissione che si considerava prossimo il tramonto del monopolio. Naturalmente un progetto simile provocò scalpore e lo scalpore ai partiti della maggioranza dava fastidio perchè più la riforma era oggetto di dibattito maggiori sarebbero state le difficoltà a mantenere la RAI sotto controllo. Ciò spiega, forse, perchè del progetto Quartulli non si sentì più parlare. Ma, se non altro, esso servì a dare l'avvio ad una serie di studi da parte politica e non. Non penso comunque che ci sia qualcuno disposto a credere che il Parlamento possa approvare la legge di riforma entro il 30 novembre prossimo venturo. Dubbi in proposito sono già affiorati anche nei discorsi degli stessi rappresentanti dei partiti di maggioranza.

Alla Camera l'onorevole Ciccardini ha detto di considerare « imprudente » la limitazione della proroga al 30 novembre ed ha esplicitamente dichiarato di non scandalizzarsi di fronte all'eventualità che, anche dopo tale data, la RAI continui ad essere gestita a colpi di decreti-legge (la frase non era proprio questa, ma questa ne era la sostanza).

In terzo luogo, perchè qui ci troviamo davanti non ad una pura e semplice proroga della concessione, ma all'introduzione di norme del tutto nuove — come ha ricordato testè il relatore — con le quali l'istituto della proroga non ha nulla da spartire. Alludo, in particolare, a quel comma dell'articolo 2 che mira a sanare una situazione irregolare, più volte censurata dalla Corte dei conti: quella dei rimborsi, da parte dello Stato, per i cosiddetti « adempimenti della RAI, eccedenti gli obblighi previsti dalla convenzione del 1952 ».

Per evitare ulteriori censure, che cosa ha fatto il Governo? *Mutatis mutandis*, quello che ha fatto per sanare la questione del finanziamento dei partiti: ha inserito nel decreto-legge una norma *ad hoc*. Una norma

talmente favorevole alla concessionaria che questa potrà regolarmente trattenere, nella sua qualità di ente esattore delle quote di abbonamento, sugli importi dovuti allo Stato, i corrispettivi, fino ad oggi contestati, relativi agli adempimenti di cui sopra e ammontanti, per gli anni 1971, 1972 e 1973, a circa 40 miliardi di lire e, per il solo 1974, a ben 20 miliardi di lire.

Quest'ultima cifra, fornita dall'onorevole Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, è quasi doppia rispetto a quelle degli anni precedenti, in quanto i corrispettivi per l'esercizio in corso sono stati rideterminati « per tener conto delle lievitazioni dei costi nel frattempo verificatesi ». E potrei soggiungere, con una osservazione maliziosa ma non troppo, che la lettera dell'articolo 2 — invito il relatore a rileggerla — non esclude un'ampia discrezionalità che, al limite, può sconfinare nell'arbitrio, da parte del ministro delle poste, cui compete di stabilire « l'ammontare dei corrispettivi » di cui discutiamo.

Onorevoli colleghi, se così non fosse, che senso avrebbe richiedere l'intesa con il Ministro del tesoro, chiamato evidentemente a valutare — e non a registrare notarilmente — la congruità del sacrificio che l'erario è chiamato a subire?

Quarta ed ultima considerazione. Un articolo come quello cui ho accennato nel punto precedente, attraverso il quale la RAI ottiene dallo Stato un finanziamento di 60 miliardi di lire, dovrebbe essere inserito non già in un decreto-legge — non riscontrandosi, tra l'altro, nella regolamentazione dei conti tra lo Stato e la RAI quel carattere di urgenza che, solo, giustifica il ricorso ad un simile strumento legislativo — ma in una normativa da discutere in sede più idonea, o in un apposito progetto di legge con l'indicazione, come prescritto dalla Costituzione, delle fonti di copertura della spesa.

Badate che, con queste osservazioni, noi liberali implicitamente ribadiamo il nostro parere favorevole al pagamento, da parte dello Stato, dei corrispettivi dovuti alla concessionaria per adempimenti eccedenti gli obblighi della convenzione. Soltanto vorrem-

mo che lo Stato facesse fronte ai suoi impegni in maniera formalmente e sostanzialmente corretta. A questo scopo, anzi, un'indagine conoscitiva (se ne fanno tante!) del Parlamento sulle modalità e sui termini in base ai quali sono venuti a costituirsi i rapporti «extraconvenzione» e sulla loro evoluzione sarebbe estremamente utile ed interessante. Si dovrebbero, cioè, esaminare gli accordi iniziali tra lo Stato e la RAI, vedere se la concessionaria sia rimasta entro i limiti di contenuto e di tempo stabiliti da tali accordi, se abbia rispettato i preventivi di spesa, gli organici definiti, eccetera. Possibilità di effettuare seri e documentati controlli non ne mancano, almeno in certi casi.

Prendiamo, ad esempio, i servizi informativi per l'estero. Fino a qualche anno fa essi erano gestiti direttamente dalla Presidenza del Consiglio. Quanto costavano allora detti servizi allo Stato? Qual era il numero dei giornalisti ad essi preposti, dei traduttori, degli *speakers*, degli impiegati, dei tecnici? Quali i mezzi a disposizione? Noi vorremmo una risposta a questo interrogativo prima di procedere oltre. E la RAI, assumendone la gestione, si è limitata a fare o ha strafatto? Ha tenuto fermi i piani di produzione in atto o li ha disattesi, dando vita ad iniziative autonome? Cito, ad esempio, la realizzazione di programmi su onde medie per i nostri lavoratori all'estero, che costituisce un fatto certo molto meritorio, ma nuovo rispetto alla precedente gestione. Ha mantenuto, la RAI, l'agile e scarna organizzazione esistente, o ha costituito una di quelle direzioni faraoniche per cui va famosa, composta da direttore, condirettori, vice-direttori, capi redattori, capiservizio e chi più ne ha, più ne metta? Quanti sono insomma, oggi, i giornalisti assegnati a questo settore? Quale grado ricoprono e nella gerarchia aziendale e in quella giornalistica? A quanto ammontano le spese? Soltanto dopo un siffatto accertamento lo Stato può e deve — sulla base di un provvedimento giuridicamente ineccepibile — onorare i suoi debiti.

Questo — secondo noi — significa, onorevoli colleghi, amministrare oculatamente e responsabilmente il denaro dello Stato. Non

ho difficoltà a darle atto, senatore Togni, che da quando ella regge il dicastero delle poste ha fatto il possibile e l'impossibile per mantenere la gestione della RAI nell'ambito di una certa correttezza amministrativa, almeno formale. Ella è stata — mi consenta di mutuare il termine da una disciplina sportiva di grande attualità, in questi giorni, il calcio — un valido *stopper* che ha tentato di bloccare puntualmente, con grinta e decisione, i tentativi di incursione nella rete... radiotelevisiva di democristiani e socialisti. Devo dire che, il più delle volte, ci è riuscito ricorrendo — se necessario — anche a qualche fallo d'ostruzione. Ma in passato — e l'articolo 2 riguarda prevalentemente il passato o, comunque, una prassi ormai consolidata — non c'era al Ministero uno *stopper* del suo valore — gliene do atto — e le sue iniziative e le iniziative dei dirigenti della RAI, veri funamboli di temperamento sudamericano, sono state assillanti e pericolose. Sono stati fatti, insomma, salti mortali e senza rete.

Ecco perchè la cosiddetta normalizzazione ci preoccupa tanto da invitarla a perseverare nella vigilanza e a considerare attentamente sia i nostri rilievi che le nostre proposte. Ella ci scuserà certo, onorevole Togni, se ci permettiamo di suggerirle — sempre ammaestrati dalle tristi esperienze del passato — di svolgere la sua benemerita opera di interdizione anche sui programmi, pretendendo precise garanzie in ordine alla loro obiettività e imparzialità. Ma in questo campo i suoi interventi e gli eventuali contrasti devono essere tempestivi e, come dicono gli sportivi, puliti, in modo da evitare possibili rigori dell'ultimo momento, perchè sui rigori il già citato Bernabei è imbattibile: finta a sinistra e fa sistematicamente secco il centro.

Ecco spiegate, onorevoli colleghi, le ragioni per cui noi liberali siamo contrari al decreto-legge di proroga. Non chiediamo, certo, l'interruzione del servizio. Il Governo ha, aveva gli strumenti per disporre la proroga della concessione, senza coinvolgere la responsabilità del Parlamento. Ma discutere per ore e ore, come ci è capitato ripetute volte — e lo ha ricordato il relatore — come stia-

mo facendo ora, come torneremo a fare domani, su provvedimenti che sono sempre gli stessi, tutti uguali (anche se con qualche variazione sul tema) e che non possono neppure essere modificati in quelle parti in cui gli errori sono più macroscopici ed evidenti, per la preconcepita ostilità della maggioranza a consentire emendamenti, mi pare che costituisca una perdita di tempo, che il Parlamento — se vuole conservare un poco della sua credibilità — non può proprio permettersi, specie in un momento in cui immensi problemi di carattere politico, economico e sociale devono essere discussi e risolti, nel disperato tentativo di arrestare, in qualche modo, la corsa verso il baratro della nostra malconcia democrazia.

Discutiamo, dunque, di problemi seri, che ci impegnino, e duramente, nella nostra veste di legislatori ed evitiamo le inutili, ripetute logomachie dall'esito certo e scontato. Sotto quest'aspetto ben più produttivo e utile sarebbe stato il dibattito, se il provvedimento in discussione fosse stato esaminato contestualmente al disegno di legge per la riforma dei servizi radiotelevisivi: si sarebbe per lo meno cercato di scongiurare la possibilità di trovarci qui, alla vigilia di Natale, come accadrà, a discutere di un ennesimo decreto-legge di proroga. Ma l'abbinamento è ormai impossibile, in quanto il disegno di legge 2961 ha iniziato il suo *iter* in Commissione alla Camera.

Consentitemi tuttavia di parlarne brevemente in questa sede, al solo scopo di dimostrarne il carattere strumentale e di pretestuosità. Si sono messi insieme 16 articoli, vaghi e indeterminati, nel duplice intento, da un lato, di guadagnare tempo e dall'altro di dare una certa qual giustificazione morale e formale alla nuova richiesta di proroga. Si tratta di una legge che, come è stato autorevolmente affermato nell'altro ramo del Parlamento dal relatore di maggioranza, non può essere considerata alla stregua di « una *summa organica* » — infatti, è un aborto disorganico — « e che risente dello sforzo travagliato di comporre punti di vista assai diversi tra loro ». Anche questa valutazione ci trova consenzienti.

I risultati di questo sforzo travagliato durato notti e giorni, tra liti e scontri, rotture e riappacificazioni, sono disastrosi, tanto che i partiti della maggioranza non riescono neppure a trovare un minimo comune denominatore che consenta una definizione, univoca e comune, del tipo di provvedimento e della sua sfera d'azione.

I democristiani di destra parlano di riforma, quelli di sinistra di miniriforma, i socialisti di semplice nuovo assetto; i primi intendono la riforma come punto di arrivo, gli altri come punto di partenza, come primo passo aperto all'inserimento di nuovi e più avanzati equilibri, con l'evidente conseguenza, in quest'ultimo caso, di tornare a rimettere tutto in discussione.

« Il cammino della riforma è stato finalmente iniziato », ha dichiarato l'onorevole De Martino al comitato centrale del suo partito e la frase ha un suo suggestivo, inequivocabile significato!

Che cosa è infatti questa riforma, se non la lottizzazione delle trasmissioni da parte dei due maggiori partiti governativi? Il progetto, senza peraltro indicarne il modo e i caratteri, prevede la creazione di due reti TV, di due programmi radiofonici, di due telegiornali e di due giornali radio in concorrenza tra di loro, non certo sulla qualità, ma sull'interpretazione politica delle notizie.

Tra tanta fumosità ci sembra di poter prevedere fin da ora una sola cosa: le reti saranno spartite tra democristiani e socialisti, naturalmente a scapito dell'obiettività, e le strutture della radiotelevisione subiranno un ulteriore processo di elefantiasi.

Intanto in Commissione i lavori procedono lentamente e vengono diluiti nel tempo, essendosi decisa — su proposta comunista — l'audizione dei sindacati, delle regioni e di altri enti ed associazioni, comunque interessati alla riforma della RAI.

Noi non siamo affatto contrari alle udienze conoscitive, ma prevediamo che dopo tanti lavori deriverà da quest'ulteriore udienza conoscitiva una tale Babele di giudizi, da raggiungere l'unico accordo possibile: l'accordo sul disaccordo, e ciò anche perchè il

disegno di legge non detta norme precise: è una « non legge ».

I 16 articololetti non disciplinano nulla, non decidono nemmeno se il servizio debba essere gestito dallo Stato direttamente o per il tramite di una società concessionaria del gruppo IRI (come ora, per intenderci), limitandosi l'articolo 7 a dire che: « il servizio radiotelevisivo può essere gestito » — si noti « può » — « da una società a prevalente capitale statale ». « Può », onorevoli colleghi. Risulta quindi evidente che, per una decisione definitiva, la maggioranza attende il contributo delle minoranze comuniste e della loro forza d'urto: i sindacati!

Nel frattempo, a nostro sconforto, (lo abbiamo letto in questi giorni su tutti i quotidiani) i giornali hanno sciorinato quanto accade nella vicina Svizzera, il cui monopolio televisivo, fondato su strumenti costituzionali e giuridici molto simili a quelli nostri, è, tuttavia, al riparo dalle degenerazioni e dalle tentazioni clientelari, grazie ad una legge di concessione basata su un'amministrazione chiara e responsabile, con bilanci pubblici particolareggiati e facilmente controllabili.

Se diamo un'occhiata al rapporto ore-programmi-organico, emerge che in Svizzera si producono 2.600 ore all'anno di trasmissioni con un organico di 450 dipendenti; in Italia si producono 5.850 ore annue di trasmissioni con un organico che sfiora i 12.000 dipendenti.

In Svizzera il bilancio della televisione rappresenta il 6 per cento di quello della RAI e, mentre una nostra ora di trasmissione ha un costo di 16 milioni e 600 mila lire, in Svizzera ha un costo-ora di 2 milioni 800 mila lire. Queste poche cifre sono più eloquenti di ogni commento.

Ma vi è dell'altro: la televisione via cavo, che pure ha fatto cadere un governo, non è stata nel disegno di legge neppure considerata ma, come dice l'articolo 6, « sarà regolata da una nuova legge ». Con buona pace dell'onorevole La Malfa che, questa volta, non ha trovato nulla da ridire!

Queste sono semplicemente due perle del disegno di legge di riforma. Ve ne sono altre. Anzi il disegno di legge è tutto una

perla; perchè è una riforma pirandelliana nella quale si sente — e pesantemente — « il gioco delle parti » che l'hanno espressa. Essa non risponde ad un unico motivo ispiratore, tanto che coloro che cercano di interpretarla sono costretti a procedere a ruota libera, « ciascuno a suo modo » ed i risultati delle diverse, multiformi interpretazioni non possono essere che — contemporaneamente — « uno, nessuno, centomila ».

Di questa riforma noi ci proponiamo di parlare, a lungo e dettagliatamente, nel dibattito che si svolgerà in seno alla Commissione competente e poi in quest'Aula. Ed in tale sede ed in tale epoca si dovrà pure esaminare il famoso protocollo aggiuntivo di cui tutti parlano, ma che è, nella sua stesura completa e definitiva, *top secret* e che — a quanto si dice — dovrebbe costituire una vera legge di riforma.

Ho fatto qualche fuggevole anticipazione — e me ne scuso — per dimostrare che in tema di nuove norme in materia di servizi pubblici radiotelevisivi tutto è ancora in alto mare e che il decreto-legge di proroga, di cui oggi si discute, deve essere considerato per quello che è: non già un provvedimento predisposto per dare al Parlamento il tempo di discutere la riforma, ma un normalissimo strumento di potere fine a se stesso; un atto legislativo, discutibile e censurabile, raffazzonato alla meglio col solo — e neppure troppo recondito — fine di eludere il problema, di insabbiarlo così da guadagnare tempo, concedendo altri mesi di respiro ad una gestione che, in fondo, soddisfa pienamente i partiti della coalizione governativa, perchè consente loro di mantenere ambite e ben remunerate posizioni di potere alla RAI-TV e di far giungere — chissà ancora per quanto tempo — a tutti gli italiani, da Trieste a Palermo, la voce del « regime » cui, insieme, hanno dato vita. Per il momento, dunque, va bene così... Poi si vedrà. Da cosa nasce cosa. Con il « no » tondo che diamo a questo decreto-legge, noi liberali intendiamo anche esprimere il nostro dissenso sulle defatiganti tattiche dilatorie della maggioranza, sui deteriori machiavelismi politici che esse coprono, su un opportunismo che consiste nel subordinare la so-

luzione di tutti i gravi problemi che affliggono il paese a decisioni che dovrebbero scaturire dai risultati di elezioni parziali o totali, opportunismo che si traduce costantemente nella pratica e nel costume dei rinvii.

Onorevole Presidente, onorevoli Ministri, noi intendiamo insomma opporci anche con questo no a tutto un modo di governare, che ha sconvolto e stravolto — fin dalle fondamenta — lo Stato democratico e che, se dovesse continuare, finirebbe con il favorire proprio quelle involuzioni autoritarie, da tutti paventate, e con l'isolare — in maniera irrevocabile e definitiva — l'Italia dal concerto delle nazioni di alta civiltà, compromettendo quella stessa unità europea che rappresenta pur sempre il traguardo di ogni nostra azione, il punto di incontro delle aspirazioni e delle speranze di tutta una generazione di veri democratici. (*Applausi dal centro-destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Licini. Ne ha facoltà.

LICINI. Signor Ministro, signor Presidente, colleghi, siamo oggi chiamati a dare o meno il nostro assenso (e per noi sarà un assenso) alla proroga della convenzione che risale ancora al 1952 e che ha poi subito varie proroghe succedutesi nel tempo. Di queste proroghe hanno indubbiamente rilevanza, ai fini della discussione, l'ultima del dicembre 1973 e la precedente del dicembre 1972: quella del dicembre 1972 per le prescrizioni particolari che in essa erano fatte alla società concessionaria (e che avrò occasione di ricordare nel corso del mio intervento), l'ultima, quella del 1973, perchè essa fu richiesta dal Governo e votata dal Parlamento nel presupposto che non vi sarebbero state altre richieste di proroga se non fosse stato già presentato il disegno di legge sulla riforma della RAI-TV.

Diamo atto al Governo di avere effettivamente presentato il disegno di riforma che è attualmente in discussione in Commissione alla Camera. Non sono certamente del parere del collega liberale e cioè che questo disegno di legge sia una trovata dell'ultimo mi-

nuto per giustificare l'ulteriore richiesta di proroga. In questo disegno di legge vi è della sostanza, emergono in esso indubbiamente principi nuovi, un nuovo indirizzo, una nuova impostazione su quella che è l'organizzazione dei servizi RAI-TV.

Sono però d'accordo con opinioni espresse da altri appartenenti al mio partito nel senso che in questo disegno di legge vi sono delle carenze, o meglio esso suscita dei dubbi che è giusto, anche se in questo momento stiamo discutendo solo della proroga della convenzione, considerare. Ciò perchè questi dubbi e perplessità (che esporrò nel corso del mio intervento) vengano considerati anche dal Ministero che ha formulato questo disegno di legge e che è indubbiamente uno dei principali interlocutori.

Si tratta di dubbi, perplessità o stati di disagio che si sono particolarmente evidenziati in questi ultimi tempi in relazione al decreto ministeriale con cui è stata disposta la disattivazione degli impianti di ritrasmissione, i famosi ripetitori. Si sono, in conseguenza riaccese le discussioni sul modo di gestione del servizio radiotelevisivo tra « privatisti e pubblicitari », tra quelli che sostengono il monopolio e quelli che lo negano. Noi abbiamo detto sì al monopolio di Stato e siamo convinti di questo sì. La nostra non è una affermazione demagogica, è un'affermazione che si basa su considerazioni di fondo, di principio. Ma cosa intendiamo quando sosteniamo la necessità del monopolio di Stato sulla RAI-TV? A nostro avviso, monopolio di Stato significa che lo Stato democratico assume e garantisce, come è detto nel disegno di legge n. 2961 presentato dal Governo, l'indipendenza, l'obiettività, l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali della pubblica informazione. Ciò onde il prepotere economico non abbia ad appropriarsi, a proprio esclusivo uso e consumo, di un mezzo di comunicazione di tanta diffusione e rilevanza sociale. Vogliamo quindi che chi dà l'impronta e vigila sulla pubblica informazione siano le forze politiche e sociali espresse dalla volontà popolare, non Agnelli, non Pirelli, non Monti. Ma questo monopolio di Stato va inquadrato in una duplice esigenza:

cioè da un lato in rapporto all'esigenza dell'informazione globale, diciamo pure mondiale, dall'altro in rapporto al dettame costituzionale della fondamentale uguaglianza nei diritti e doveri di tutti i cittadini; quindi della non ammissibilità di cittadini di serie A e B (e mi si passi l'uso di una frase che ci richiama al linguaggio sportivo, che sarà però bene abbandonare visti certi recenti risultati). Sotto il primo aspetto, nel mentre il monopolio di Stato implica che non si possa consentire che all'interno del nostro paese vi siano emittenti estranee (quindi svincolate dagli anzidetti principi che spiegano e giustificano il pubblico monopolio quale garanzia di uguaglianza e libertà) non può però giustificarsi una forma autarchica o comunque nazionalistica dell'informazione per cui, seguendosi consequenzialmente il principio, si dovrebbe condannare chi legge i giornali stranieri, ascolta radio Mosca, Londra o Pechino che sia. Un conto è garantire alla collettività nazionale, in tutte le sue espressioni o componenti, la libertà di parlare, discutere e informare avvalendosi dei mezzi da essa collettività predisposti, altra cosa è vietare alla nostra collettività di ascoltare quel che dicono le altre collettività nei nostri o altrui riguardi e ciò nell'ambito di un più ampio quadro quale quello mediterraneo, europeo o mondiale. In tal caso non è più in campo il monopolio di Stato, attuato per difendere la libertà e uguaglianza delle componenti la collettività nazionale, ma solo una riprovevole limitazione della libertà di informazione. È quindi nostro dovere, ma anche del Governo (ed è per questo che rivolgo questo invito al Governo) attivarsi perchè la tutela della libertà interna non divenga pretesto per una reale limitazione della libertà d'informazione, concepita in quel più vasto ambito della conoscenza che non ha confini territoriali.

E qui è opportuno fare un appunto sul come la delega di cui all'articolo 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è stata concretizzata dal Governo con il decreto presidenziale 29 marzo 1970, n. 156. L'articolo 6 diceva quel che si legge nel prologo al decreto presidenziale 29 marzo 1973, n. 156, e cioè: « visto l'ar-

ticolo 6 della legge 28 ottobre 1970 che delega il Governo a provvedere entro il 31 dicembre 1973 alla raccolta in testi unici aventi valore di leggi ordinarie, delle disposizioni in vigore concernenti le singole materie apportando, ove d'uopo, alle stesse le modificazioni e le integrazioni necessarie per il loro coordinamento ed ammodernamento ai fini di una migliore accessibilità e comprensibilità delle norme medesime, eccetera, eccetera ». Come si vede, è una delega molto generica ma proprio per non aver sancito prescrizioni nuove e particolari, essa avrebbe consentito solo un coordinamento delle leggi preesistenti e non modifiche sostanziali. Ebbene, la principale legge preesistente è ancora la vecchia legge del 1936, nata in un regime che non merita certamente lode. Tuttavia vi era in quella legge un articolo, cioè l'articolo 178, che, nel caso di impianti abusivi, prevedeva la punizione con la sola ammenda oblabile prima della trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria, e la « facoltà » dell'amministrazione di rimuovere gli impianti. Questa norma, a mio parere, visto il principio generico della delega che parla solo di coordinamento e di mere possibilità di aggiustamenti tecnici, è trapassata nell'articolo 195 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973 in modo del tutto deformato dal momento che laddove si prevedeva la sola ammenda, si prevede invece, oltre all'ammenda, l'arresto fino a sei mesi e quindi la non oblabilità della contravvenzione; si prevede altresì un gravoso risarcimento, la rimozione degli impianti, e si specifica, infine, che per impianti radioelettrici si intendono anche « i ripetitori attivi e passivi ».

Quando il Ministro, giustificando il suo provvedimento, richiama l'articolo 195, è nella formale legalità perchè l'articolo 195 gli dà ragione. Ma dobbiamo domandarci, signor Ministro, se sia legittima questa norma, dal momento che nella delega non vi è una precisazione al riguardo e il coordinamento non poteva superare l'esistenza del precitato articolo 178, che aveva carattere e impostazione molto diversi. Dobbiamo comunque riconsiderare l'argomento (penso sia stato pe-

noso anche per lei ordinare quanto ha dovuto ordinare) quando discuteremo il nuovo disegno di legge, attualmente all'esame della Camera, per vedere se non sia possibile modificare questa impostazione onde evitare i disagi e i forti malcontenti che si stanno verificando.

Infatti, in nome del monopolio, si è arrivati, in sostanza, ad una disciplina che crea una barriera alla libertà di informazione televisiva extranazionale. E questo lo spirito che deve animare la riforma? Noi pensiamo di no, e faremo tutto il possibile perchè ciò non abbia a verificarsi, invitando anche lei, onorevole Ministro, ad operare in tal senso, in modo che un principio giusto non sia distorto e i risultati non siano sostanzialmente aberranti.

Ma vi è di più, onorevole Ministro...

T O G N I, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Presenti una proposta di legge che modifichi quel provvedimento.

L I C I N I. Il suo suggerimento è indubbiamente giusto. Il parlamentare ha un diritto di iniziativa. Debbo però far presente che coniare norme legislative in una materia come questa, che ha anche aspetti eminentemente tecnici, presuppone conoscenze specifiche che non sempre il parlamentare ha. Vorrei ricordarle che lei, come Ministro, dispone invece di organi tecnici tali da fornirle tutti i dati necessari per formulare una siffatta legge, una volta che sia convinto del principio.

T O G N I, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Non posso modificare la legge; posso proporre un'altra.

L I C I N I. Può presentare un disegno di legge di iniziativa governativa. L'importante è che non si dica che è sempre il parlamentare colpevole di non aver presentato una proposta di legge quando egli pone il problema e chiede al Ministro di valutarlo e di rendersi attivo affinché possa essere risolto.

C'è poi un secondo aspetto che è quello del diritto del cittadino di questa Repubblica a non essere considerato di categoria A o B, di fronte ad un servizio pubblico quale quello della diffusione radiotelevisiva. Ci sono a tale riguardo due questioni da considerare che si ricollegano alla penultima proroga del 1972. In questa proroga, all'articolo 3, si prescrive all'ente concessionario di «provvedere alla sistemazione delle reti trasmettenti televisive nelle zone di confine bilingui per renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi esteri confinanti e ad attuare la ristrutturazione e gestione degli impianti di terzi esistenti in dette zone alla data di stipula della presente convenzione».

T O G N I, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. E questo abbiamo fatto. Lei sa benissimo a cosa si riferisce.

L I C I N I. Signor Ministro, lei ha certo delle grandi qualità ma forse non quella di intuire il mio pensiero prima che cominci ad esporlo. Volevo dirle solo questo: io abito nella provincia di Belluno che non fa parte di una regione a statuto speciale. Non è il Trentino-Alto Adige nè la provincia di Bolzano, pur avendo nel territorio zone dove si parla la doppia lingua, cioè anche il tedesco. La dicitura di questa convenzione parla di zone di confine bilingui. Ma l'interpretazione che è stata data dal Ministero è quella di zone in cui il bilinguismo sia ufficializzato.

T O G N I, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Alto Adige e Val d'Aosta e basta.

L I C I N I. Esatto.

S E M A. E le regioni che non sono bilingui?

T O G N I, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il vostro caso è un altro; si tratta delle ore che dedichiamo alla vostra lingua, mentre questi sono accordi veri e propri.

S E M A . Comunque la mia lingua è l'italiano!

L I C I N I . Il Ministro ha esattamente detto quello che il Ministero ha inteso. Però la domanda che facciamo è la seguente: in queste zone si ammette il ripetitore per ritrasmettere programmi esteri; in queste zone si stabilisce che l'ente concessionario è autorizzato ad attuare la ristrutturazione e gestione degli impianti di « terzi » già esistenti. Ebbene, non voglio dire che ciò che non è consentito al resto della cittadinanza italiana non deve essere consentito nemmeno a queste zone, anzi dico che queste zone sono l'esempio di ciò che deve essere consentito anche agli altri, quindi lungi da me il chiedere che sia levato anche agli altri quello che io non ho. Però ritengo che non ci si possa trincerare dietro al fatto che trattandosi di « bilingui » hanno dei diritti che non competono agli altri cittadini italiani. Infatti bilinguismo non significa doppia nazionalità. In base al bilinguismo si giustifica la prescrizione delle trasmissioni anche in lingua tedesca. Ma se è solo questione di bilinguismo e la nazionalità è unica, io domando: per quale ragione nella mia provincia, dove vi sono ugualmente popolazioni bilingui, non si possono ottenere quegli stessi servizi che altri cittadini italiani ottengono e che sono sanzionati dalla legge?

È una domanda che rivolgo al Ministro affinché abbia a considerare il problema in quell'ambito di discussione e di ricerca di miglioramento dei servizi, cioè ricerca di collaborazione e di apponto che ognuno può dare a chi tecnicamente ha mezzi ben migliori per attuare la soluzione del problema.

A Bolzano i ripetitori sono permessi, non solo, ma vengono assunti a carico dello stesso ente concessionario quelli esistenti e installati da terzi. Ecco il senso e il valore di questa convenzione. Vede, signor Ministro, la differenza è che nella zona alla quale facevo cenno, cioè la mia provincia (ma ho sentito colleghi parlare anche di altre zone bilingui che non sono quelle della provincia di Bolzano o della Val d'Aosta), si

verifica, trattandosi di zone montagnose, anche un altro fenomeno a cui volevo accennare, cioè non si riceve nè il primo nè il secondo canale o meglio si riceve male il primo e non si riceve per niente il secondo.

E allora queste sfortunate popolazioni, magari bilingui, non solo non possono, a differenza di coloro che abitano a tre o quattro chilometri di distanza, installare ripetitori nè li vedono installati dall'ente pubblico per ricevere le trasmissioni di altro Stato, di cui esse parlano la lingua (pur rimanendo sempre e soltanto popolazioni italiane) ma non possono nemmeno ricevere quei programmi che sono emanati dalle reti televisive nazionali. E se installano a loro spese — non arrivandovi l'ente pubblico — dei ripetitori per ricevere i programmi per cui pagano il canone, si vedono smantellati gli impianti! Questa non è certo una conferma della uguaglianza dei diritti, costituzionalmente sancita, tra i cittadini: ci sono quindi cittadini di serie A e cittadini di serie B; ci sono, in altre parole, cittadini che pagano il canone e non possono ricevere i programmi. E se a loro spese installano il ripetitore per ricevere ciò che l'ente di Stato trasmette, si vedono impedita anche questa possibilità.

Capisco che vi sono argomenti formali, cioè legati alla lettera della legge, per sostenere la legittimità di questo smantellamento, ma chiedo al signor Ministro di valutare tali situazioni, affinché non si verifichi ciò che per me, come per tutti coloro che si trovano in questa situazione, è un assurdo: cittadini cui non si concede di ricevere le comunicazioni che possono invece essere ricevute da altri cittadini, che non considero privilegiati, ma godenti dei giusti diritti che la Repubblica italiana riconosce a tutti. E qui, ripeto, non mi riferisco alle trasmissioni televisive straniere, ma a quelle nostre, emanate cioè dalle reti nazionali. E questo perchè? Perchè l'ente non dota i cittadini dei necessari ripetitori e perchè li priva delle possibilità di attivarsi essi stessi per poter avere il corrispettivo del canone che pagano. Chiedo al signor Ministro di valutare anche questi problemi che riguardano

zone che non sono poi molto grandi, ma non è il criterio della quantità che in questo caso dovrebbe valere, bensì il criterio del rispetto dell'uguaglianza dei diritti di tutti i cittadini. Detto questo, signor Ministro, non posso che augurarmi che abbiano buon esito queste parole, forse dettate anche dal legame sentimentale alla mia terra. Qualcuno ha detto che hanno sbagliato i cittadini bellunesi quando non chinarono il capo di fronte al terzo Reich allorchè, annettendo Bolzano e Trento, si voleva annettere anche Belluno. I bellunesi combatterono per la Resistenza, meritandosi la medaglia d'oro. Hanno sbagliato a non creare i presupposti per essere partecipi dei maggiori diritti di cui godono certe zone della nostra penisola? Noi siamo rimasti legati alla Repubblica veneta, a quei sentimenti e a quei principi di italianità in funzione dei quali però oggi ci vediamo dimenticati!

Confidiamo nel suo cortese interessamento, nel suo sapere e nelle possibilità che il suo Dicastero le offre per rendere giustizia anche a questi cittadini.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Cavalli. Ne ha facoltà.

C A V A L L I . Onorevole Presidente, egregi colleghi, signor Ministro, stiamo discutendo per la terza volta un decreto riguardante la proroga della convenzione con la Radiotelevisione. Siamo giunti quindi per la terza volta a una discussione che certamente riprenderà argomenti già trattati in altre occasioni. Abbiamo affrontato questi argomenti — mi pare — fin dal dicembre del 1972; poi li abbiamo ripresi qualche mese fa.

Insomma nel giro di due anni ci siamo trovati di fronte a tre proroghe.

L'onorevole relatore diceva a un certo punto: bisogna dare un significato tecnico a queste proroghe. Si poteva capire quando si trattò della prima, ma ormai non si può più dire che le proroghe che il Governo continua a chiedere abbiano un significato soltanto tecnico. Anzi a questo punto diventa difficile (o troppo facile) cogliere il significato politico di questo nuovo atto che,

aggiungendosi a quelli che l'hanno preceduto, contribuisce non poco a rendere sempre più confuso e pieno di ombre minacciose il quadro della radiotelevisione nel nostro paese.

Comunque sentiamo che è un gioco pericoloso la politica della proroga, soprattutto quando non è accompagnata da garanzie. C'è sempre più da chiedersi a chi giovi l'assurda precarietà di questi rapporti; chi tragga vantaggio da questo ormai troppo lungo stato di precarietà. In questa situazione cresce il disagio, la confusione, l'inefficienza, aumenta la paralisi, si moltiplicano i costi, i guasti, e si creano così, a poco a poco, con atti apparentemente scollegati l'uno dall'altro, le condizioni per favorire le forze che vogliono la fine del monopolio dello Stato in materia di trasmissioni radiotelevisive.

Apro una parentesi per dire che anche qui, come in altri settori, si avverte meglio la tattica generalmente applicata dalla Democrazia cristiana nella conduzione del potere, direi il modo di governare della Democrazia cristiana, o meglio il modo con cui la Democrazia cristiana è riuscita finora a conservare il predominio.

Di quale tattica parlo e a quale tattica mi riferisco?

La Democrazia cristiana infatti non opera mai manifestamente, secondo strategie espresse, di cui si conosce l'inizio, si conosce la fine, si conoscono le fasi intermedie, bensì opera per interventi ed operazioni singole, in modo che sia difficile cogliere i nessi tra l'una e l'altra operazione, tra l'uno e l'altro intervento.

Sono convinto, ritornando al tema, che dietro questa politica della proroga ci sia un ben meditato disegno: il disegno di coloro che, indipendentemente dai partiti nei quali militano, favoriscono in ogni modo l'avvento della televisione privata, quella, tanto per essere chiari, che sarebbe finanziata, gestita, organizzata e diretta da forze capitalistiche nazionali ed internazionali.

Sentiamo giorno dopo giorno, fatto dopo fatto, episodio dopo episodio crescere questa pressione, sentiamo che si determinano anche fatti compiuti, che si cerca di determinare degli episodi per farli diventare poi

irreversibili e vogliamo mettere in guardia noi stessi, il Senato, il Governo, quei partiti e quegli uomini che credono sinceramente nel principio del monopolio statale delle trasmissioni televisive, contro il disegno che sta maturando, circa i tasselli di questo disegno che via via cercano, e a volte trovano, una loro precisa collocazione.

Le responsabilità dei partiti di governo, della Democrazia cristiana che è il partito maggiore, e che da oltre 25 anni è l'artefice delle scelte politiche nel nostro paese, assumono proporzioni notevoli ed impongono la necessità urgente di porre fine a questa pericolosa e minacciosa situazione.

Voglio ricordare che il mio partito ha presentato per ben due volte un proprio disegno di legge che aveva ed ha il preciso scopo di disciplinare i cosiddetti tempi intermedi, quelli cioè che si sono avuti quando, concluso il periodo di concessione, non si disponeva ancora di una vera, effettiva, nuova legge organica sui servizi radiotelevisivi. Queste proposte di legge da noi presentate miravano a salvaguardare almeno un'importante e primaria esigenza, quella di dotare frattanto la Commissione parlamentare di vigilanza di seri poteri e di effettivi strumenti di controllo, tali da consentirle di svolgere in effetti il proprio ruolo istituzionale, sollevandosi così dall'avvilente posizione di semplice amministratrice delle tribune elettorali, delle tribune politiche e sindacali. Le proposte comuniste, che non abbiamo poi mancato di presentare anche sotto forma di emendamenti in occasione della discussione dei precedenti decreti di proroga, non sono state accolte dalla maggioranza con il pretesto che, altrimenti, si sarebbero modificati strutture e poteri che solo con una futura legge avrebbero potuto essere organicamente rinnovati.

Il fatto è che alle concrete proposte comuniste, che avevano il fine di coprire con alcune garanzie lo spazio lasciato libero per qualsiasi manovra tra il periodo di proroga e il momento di entrata in funzione della riforma, la maggioranza ha sempre risposto con molte chiacchiere e scoperti pretesti dietro i quali hanno scelto di nascondersi gli uomini della maggioranza anzichè accogliere le nostre indicazioni.

Nonostante le apparenze, questa linea ancora oggi non è mutata ed eviteremo, proprio perciò, di proporre emendamenti al testo del presente decreto-legge per non ripetere inutili e negative esperienze e per dire invece chiaramente e con forza sul piano politico che giudichiamo negativamente questo decreto, nel complesso del quale intravediamo tutte le premesse perchè, proroga dietro proroga, si giunga, per consunzione, alla fine del monopolio statale della radiotelevisione.

L'onorevole Ciccardini, deputato democristiano, nel dibattito del 31 maggio 1974, alla Camera, ha creduto di dovere « ricordare che il Partito comunista non è stato eccessivamente chiaro su questi temi ».

L'onorevole Ciccardini non mostra davvero di essere un lettore dei nostri disegni di legge, delle relazioni illustrative che li accompagnano. L'onorevole Ciccardini, affermando questo, mostra di non essere mai venuto a conoscenza delle posizioni espresse dal mio partito in numerose circostanze, nelle sedi più diverse, alla Camera come al Senato e poi in un apposito convegno nazionale da noi tenuto nel marzo dello scorso anno e di cui sono stati stampati gli atti. Se l'onorevole Ciccardini me li dovesse chiedere sarò ben lieto di farglieli pervenire.

La nostra posizione sulla gestione democratica dei servizi radiotelevisivi è stata sempre chiara e coerente. Essa vede al primo posto l'esigenza della salvaguardia del monopolio statale della radiotelevisione. Chiedo scusa se ritorno così sovente a ripetere questo concetto, ma il nodo sta qui; il problema oggi sta qui perchè le minacce al monopolio delle trasmissioni radiotelevisive si fanno sempre più gravi e più pesanti.

Ebbene è proprio per questo che non possiamo essere d'accordo — e non lo siamo nel modo più assoluto — nel giudicare questa ennesima proroga un fatto positivo nè siamo d'accordo sul fatto che limitarla al 30 novembre « sia stato un po' imprudente e meschino ». Così si è espresso alla Camera l'onorevole Ciccardini ed ha aggiunto: « Comunque saremo in grado di concedere un'altra proroga se non avremo raggiunto una conclusione definitiva per quella data », cioè per il 30 novembre. Così ammo-

nisce, presago, l'onorevole Ciccardini il quale evidentemente parla a nome della Democrazia cristiana e non a titolo personale per cui, mentre stiamo discutendo della terza proroga, si pensa già alla quarta. Altro che significato tecnico delle proroghe! Qui bisogna parlarci chiaro e bisogna dire che la politica della proroga nasconde, ormai sempre meno, un disegno ben preciso, quello di un attacco a fondo al monopolio statale della radiotelevisione.

Onorevoli colleghi del centro-sinistra, signor Ministro, se sono queste le vostre intenzioni o le intenzioni di una parte della maggioranza, intenzioni ormai non più tanto nascoste, noi le additiamo alla pubblica opinione come la causa vera e più importante dello stato di crisi permanente della radiotelevisione italiana, crisi che, è vero, ha cause genetiche anche di altra natura, e lo sappiamo bene noi comunisti che le abbiamo da sempre denunciate e le denunciavamo ancora oggi: clientelismo, lottizzazione del potere, soggezione all'Esecutivo, politica più volte discriminatrice e di parte. È una crisi, però, che da due anni almeno si lascia che si aggravi ogni giorno di più, non so proprio se per negligenza, per incapacità oppure — ed io propendo per questo motivo — per vera e deliberata intenzione.

Quale politica è stata decisa, ad esempio, per la televisione via cavo? E non affronto il problema, pongo delle domande alle quali vorrei avere una risposta.

Quali decisioni operative lo Stato ha assunto in proposito? Questo problema lo ha affrontato in varie riprese, e meglio di me, in sede di discussione del bilancio delle Poste e delle telecomunicazioni, il collega senatore Cebrelli. Sono state eseguite ricerche, sono stati fatti studi per stabilire quale impiego più vantaggioso per la collettività possa trovare questo mezzo di diffusione televisivo? La concessionaria RAI-TV ha operato investimenti nel settore?

A noi non sembra che tutto ciò sia avvenuto, ma c'è chi invece vi ha provveduto, e non certo pensando di servire gli interessi del paese.

È stato così che le « Tele-Biella » sono fiorite numerose, come sappiamo, ben so-

stenute, ben finanziate; e non è detto che la Corte costituzionale non decida proprio in questi giorni, come sembra, per la legittimità costituzionale della loro attività. Se così fosse, non credo proprio che il fatto potrebbe essere giudicato un incoraggiante avvenimento da tutti coloro che, sostenendo l'inammissibilità di ogni possibile forma di oligopolio della radiotelevisione, ritengono che questa, per i superiori interessi del paese, debba essere gestita unicamente dallo Stato.

Della sentenza della Corte costituzionale del 1960 mi si consenta di citare questo breve e significativo passo. Quella sentenza diceva tra l'altro: « Il monopolio — quello radiotelevisivo, s'intende — preesiste alle disposizioni legislative »; è una affermazione importante. E continuava: « e se non fosse monopolio statale sarebbe necessariamente monopolio di altri ». È una affermazione chiara che deve guidarci nel modo di agire per evitare il peggio. E non ho citato che un esempio ricordando il non fatto per quanto riguarda la televisione via cavo. Mi chiedo che cosa altro potrà ancora avvenire o sta già avvenendo mentre noi qui discutiamo ancora di una proroga, la terza, e mentre, altre essendone in vista, il disegno di legge del centro-sinistra, su quella che si vorrebbe fosse la nuova disciplina legislativa dei servizi radiotelevisivi a partire dal prossimo 1° dicembre, non procede come dovrebbe.

Il collegamento di questa inazione legislativa con il ricorso a temporanei regimi di proroga alla RAI-TV e la conseguente concessione di larghi spazi di manovra alle iniziative di grosse concentrazioni finanziarie private in materia radiotelevisiva, è talmente evidente che non insisterò oltre se non per osservare che c'è chi non crede a questa interdipendenza.

Per il Ministro delle poste, infatti, la causa che « ha quasi ridotto la RAI-TV allo stremo » risiede, niente meno, nella stretta vigilanza ministeriale cui la società RAI-TV è stata sottoposta.

Devo purtroppo ricordarle, signor Ministro, che il suo Ministero, quando lei ancora non ne era titolare, è stato severamente

richiamato dalla Corte dei conti proprio per non aver esercitato, come invece doveva, i poteri di controllo e di vigilanza sulla RAI-TV. Ed ella, come Presidente della nostra Commissione, si associò con un suo documento, sostanzialmente, a quel richiamo della Corte dei conti. Ecco perchè mi è difficile capire la logica del suo ragionamento; ecco perchè non credo di poter condividere la sua diagnosi di oggi, secondo cui la RAI-TV è allo stremo perchè il Ministro delle poste vigila troppo; no! È perchè ha vigilato troppo poco negli anni trascorsi che siamo giunti allo sfascio; questo sì. La vigilanza, signor Ministro, sulla RAI-TV italiana deve esserci e deve essere a mio avviso esercitata costantemente e bene, e senza ulteriori differimenti, da quella Commissione parlamentare che istituzionalmente fu voluta nel 1947 proprio per questo scopo.

Tanto per fare un esempio: chi impediva al Governo di sottoporre al vaglio di quella Commissione parlamentare di vigilanza, come diceva ancora l'altro giorno il collega Cebrelli, l'esame sulla opportunità di provvedere alla disattivazione di alcuni impianti di televisione privata nelle zone di confine?

La TV a colori in Italia non c'è.

Onorevoli colleghi, qualcuno della maggioranza di centro-sinistra, nel recente passato, ha minacciato crisi di governo qualora ad un sistema di trasmissioni televisive a colori se ne preferisca un altro. Noi per questi motivi non minacciamo crisi di governo. Gli interessi delle masse lavoratrici non sono certamente soddisfatti meglio dal sistema PAL o dal sistema SECAM. Ciò che a me preme far rilevare è che, si trasmetta a colori o in bianco e nero (per ora è però follia parlare di introdurre la TV a colori), gli impianti trasmettenti radiofonici e televisivi (trasmettitori o ripetitori) non possono non essere che gestiti dallo Stato direttamente e non da privati agenti al di fuori del regolare regime di concessione.

Ma anche in questa vicenda, onorevole Ministro, il Governo si è comportato malamente, come è ormai sua tradizione: ha lasciato che installassero gli impianti privati senza mai prendere posizione; ha tacitamente incoraggiato così l'acquisto di centinaia di

migliaia di apparecchi televisivi a colori (costo di 500.000 lire). A questo punto, quando milioni di italiani si sono abituati ad un certo tipo di televisione, il ministro Togni interviene pesantemente, sapendo che è il momento meno adatto, lasciando dietro di sé due sospetti: primo, che l'intervento sia dettato dagli effetti che certe trasmissioni di quelle emittenti hanno avuto sull'esito della campagna del referendum; secondo, che si voglia suscitare artificiosamente una reazione di base da orientare poi a favore della introduzione in Italia della TV a colori, che oggi, ripeto, sarebbe, oltre che una follia, un grave errore di politica economica.

Inoltre adesso da notizie di stampa veniamo a sapere che certi ripetitori — stamattina il nuovo giornale di Montanelli diceva: il ministro Togni chiude un occhio — sarebbero stati riattivati in sordina facendosi così beffa delle disposizioni del Ministro delle poste e di tutte le sue bellicose dichiarazioni.

T O G N I, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* I vostri giornali hanno preso ripetutamente le difese di questi ripetitori.

C A V A L L I. Infine l'opera sarebbe proprio completa con la tassa *una tantum* di 10.000 lire, di cui tanto si parla, su ogni apparecchio televisivo.

È un modo di agire che vi ridicolizza, che vi sottopone a qualunque ricatto anche all'interno della maggioranza.

Un modo di agire che semina turbamento e confusione in un momento in cui in Italia c'è bisogno di un Governo dalle idee chiare, capace di dire chiaramente qual è il punto di approdo, un Governo in grado di essere quello che invece non è, cioè un punto certo di riferimento per gli italiani.

È un modo di agire che suscita qualunquismo e demagogia, che non fa che infliggere un altro colpo demolitore al principio del monopolio statale della RAI-TV. Un modo di agire che quindi noi denunciemo e condanniamo fermamente.

Non voglio allargare la polemica; faccio solo osservare come proprio mentre la Sviz-

zera strepita contro di noi, il suo Governo fa ricorso ad ogni mezzo pur di impedire l'impianto di una stazione radio privata nel vicino Liechtenstein; è la famosa storia di radio Vaduz che tutti avrete letto recentemente su un settimanale.

Ma tutta questa storia dei ripetitori forse si potrebbe risolvere, onorevole Ministro, sul piano di un accordo di reciprocità con i paesi vicini, attraverso una iniziativa del Governo italiano, in modo da regolamentare questi rapporti e da non creare turbamenti all'interno e contrasti con le nazioni vicine.

Dicevo che questa vicenda dei ripetitori mi serve soprattutto per dichiarare per l'ennesima volta come nella diffusione radiotelevisiva debbano ravvisarsi quei caratteri di «preminente interesse generale» richiesti dall'articolo 43 della Costituzione perchè ne sia consentita la sottrazione alla iniziativa di gruppi finanziari privati. Credo infatti che sia fuori discussione l'enorme importanza che assumono gli interessi che la RAI-TV tende a soddisfare: informazione, comunicazione, cultura, svago, oltre agli interessi economici connessi alla pubblicità.

Tenendo ben presenti questi concetti e questi obiettivi assolutamente preminenti, ribadiamo il nostro giudizio negativo sul presente decreto di proroga per il suo pericoloso atteggiarsi ad altro anello di una lunga catena di cui si stenta a vedere la fine; condanniamo e respingiamo ogni tentativo diretto, consapevolmente o meno, ad aggravare la situazione in cui attualmente versa la RAI-TV nel nostro paese; impegniamo il Governo, la maggioranza a rimettere all'esame e al giudizio della Commissione parlamentare di vigilanza ogni provvedimento in materia radiotelevisiva, con specifico riferimento ai particolari usi che della radio e della televisione si decidesse di fare; sollecitiamo infine energicamente la maggioranza a riprendere con la massima urgenza e a far procedere con speditezza i lavori sul disegno di legge n. 2961 relativo alle nuove norme in materia di servizi pubblici radiotelevisivi.

Crediamo che sia questa la posizione più seria e più responsabile da assumere anche

per verificare la consistenza, la credibilità della volontà politica della maggioranza di misurarsi costruttivamente nella faticosa individuazione di nuovi strumenti di gestione della radiotelevisione italiana. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Franco Tedeschi. Ne ha facoltà.

T E D E S C H I F R A N C O . Signor Presidente, onorevole Ministro, mi spiace di dover rubare ancora alcuni minuti in questa tarda ora per l'esame del disegno di legge di conversione del decreto concernente la proroga delle concessioni alla radiotelevisione italiana. Si tratta di un decreto che mi pare sia meritevole di alcune brevi ed essenziali osservazioni.

Quando discutemmo la precedente proroga, lei ricorderà, onorevole Ministro, come noi fossimo abbastanza perplessi circa la congruità del periodo per il quale la proroga medesima veniva richiesta ed avevamo formulato un'ipotesi di lavoro, che non fu poi possibile accettare, secondo la quale ci pareva utile allungare il periodo della proroga per farla coincidere con l'esame della riforma più generale dei servizi televisivi. È quindi in questo momento abbastanza facile richiamarsi alla previsione che avevamo formulato in occasione della presentazione del precedente decreto con cui avevamo provveduto a concedere un ulteriore periodo di della concessione delle necessarie, inevi-Radiotelevisione.

La data del 30 aprile è stata largamente superata, come del resto appariva inevitabile a tutti. C'è una cosa però che francamente non riusciamo a comprendere e cioè come non sia possibile far coincidere il problema della garanzia del servizio e quindi della concessione delle necessarie, inevitabili proroghe con la discussione del problema della riforma anche se oggi per la verità possiamo essere un po' meno pessimisti di quanto lo eravamo in occasione della discussione del precedente decreto. Forse questa volta potremo anche farcela ed entro la data del 30 novembre riuscire

a concludere le discussioni che già sono iniziate nell'altro ramo del Parlamento in concomitanza con il termine ultimo fissato per la proroga che attualmente viene richiesta. È vero che il modo in cui procede l'esame nell'altro ramo del Parlamento è abbastanza elaborato in quanto la Commissione di merito ha ritenuto di dover ricorrere ad un ampio ciclo di consultazioni sia a livello regionale sia a livello di organismi sindacali e professionali, consultazioni che del resto ci sembrano inevitabili e necessarie, oltretutto, data la delicatezza della materia che stiamo discutendo. Vorremmo soltanto richiamare (anche se questo richiamo questa sera cade nel vuoto, ma ci auguriamo che qualcuno anche al di fuori di qui presti attenzione alla discussione che stiamo svolgendo) le forze politiche perchè tutte si impegnino ad accelerare i tempi onde giungere quanto prima possibile al varo della riforma, a proposito della quale potremmo anche intrattenerci un momento perchè vorremmo essere logici e vorremmo sostenere delle tesi che possano essere coerenti.

Si dice — lo ha sostenuto poco fa il senatore Cavalli — che c'è il grosso problema del mantenimento del monopolio televisivo; e noi possiamo essere d'accordo nel senso che un servizio di così ampia portata e così delicato per l'informazione dell'opinione pubblica nazionale possa essere prevalentemente sorretto da una posizione di carattere monopolistico gestita dallo Stato. Ma quando si sostiene questa tesi si ha il dovere di tirarne le necessarie conseguenze.

Non si può sostenere la tesi del mantenimento del monopolio televisivo e sorprendersi quando si creano le condizioni per l'abbattimento dei ripetitori televisivi che sono stati installati per poter diffondere all'interno del nostro paese le trasmissioni televisive dei paesi esteri, poichè o c'è il monopolio e si accettano tutte le conseguenze necessarie del monopolio o invece si ritiene che il monopolio abbia bisogno di qualche correttivo, come ritengo, per poter assicurare il servizio non sul piano della gestione dell'azienda radiotelevisiva monopolizzata, ma sul piano dell'effettiva partecipazione del cittadino ad un servizio radio-

televisivo reso possibile con più centri di carattere operativo.

È per questo che sul piano della riforma penso che sia inopportuno non trattare anche la questione della televisione via cavo, per la quale occorrerà provvedere — secondo me — in occasione della discussione della miniriforma. In genere, quando si parla di « mini », si parla di minigonne indossate da ragazze giovani e piacenti; non vorremmo che il servizio radiotelevisivo italiano invece servisse ad una soluzione di carattere diverso e che si rivestisse di una « mini » un organismo arcaico ed invecchiato.

Noi crediamo che, appunto in rapporto alla miniriforma, la questione della televisione via cavo debba essere trattata alla stregua della necessità di difendere le voci piccole e modeste che sul piano della propaganda scritta vengono difese e mantenute.

Sento parlare di attentati al monopolio radiotelevisivo e poi mi accorgo che nei fatti l'onorevole Ministro è costretto a prendere provvedimenti di smantellamento di ripetitori che non sono stati costruiti da grandi monopoli, come si teme o come si dice...

T O G N I, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* Sì, da grossi industriali!

T E D E S C H I F R A N C O. ... ma sono stati costruiti, onorevole Ministro, secondo le notizie di cui sono in possesso — ella me lo confermerà o me lo smentirà — da consorzi di rivenditori di apparecchi televisivi, che hanno ritenuto in questo modo di avere a disposizione un più largo mercato.

Si adottano provvedimenti di carattere repressivo nel timore di abbattere il monopolio radiotelevisivo e si va contro l'esempio di Tele-Biella, che secondo me è una organizzazione di amatori; certamente dietro di loro non scorgo nessun grosso spettro di carattere monopolistico: è un'associazione di amatori, la cui attività — ho mandato a controllare miei amici che erano interessati al problema — tra le altre cose non poteva assolutamente essere conside-

rata di carattere speculativo, perchè non raccoglievano nemmeno la pubblicità.

Come organizzazione tecnica vorrei dire che Tele-Biella sta alla Radiotelevisione come, nel campo del cinema, la lanterna magica dei fratelli Lumière sta al moderno cinemascope e ai mezzi auditivi di cui si serve attualmente l'arte cinematografica.

Ora, onorevoli colleghi, dovremmo esaminare attentamente questi problemi, approfondirli, vederli con impegno reciproco, con serietà, cercando di essere coerenti con le posizioni che andiamo ad assumere, assicurando una condizione secondo noi socialdemocratici fondamentale, quella del mantenimento della pluralità delle voci, della libertà di espressione nel nostro paese che nel campo della televisione non si presenta in maniera diversa da come si presenta nel campo della stampa quotidiana.

In vista di queste previsioni che noi riteniamo di possibile realizzazione nell'ambito del periodo di tempo che abbiamo di fronte a noi — in definitiva novembre è ancora abbastanza lontano — riteniamo di poter guardare a questo decreto di proroga con un sentimento di maggior ottimismo rispetto a quello con cui abbiamo guardato il precedente provvedimento.

Il nostro voto favorevole alla conversione del decreto in esame è soprattutto confermato da questa previsione operativa ragionevolmente ottimistica. Grazie. (*Applausi dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

A R E N A , Segretario:

FERMARIELLO, ABENANTE. — *Ai Ministri delle finanze e della marina mercantile.* — Per sapere se siano a conoscenza:

che gli importatori del porto di Trieste fruiscono, ancora oggi, della possibilità di

dilazionare a 180 giorni il pagamento dei diritti doganali su merci ad alta incidenza fiscale, tra le quali il caffè;

che, per il porto di Napoli, il suddetto pagamento differito dei diritti doganali non può superare i 30 giorni;

che, di conseguenza, in tale scalo — con grave danno per l'intera economia cittadina, già duramente provata da altri fattori negativi — si è avuta, negli ultimi 4 anni, una contrazione del movimento di particolari merci — tra cui il caffè — di oltre il 60 per cento.

Si chiede, pertanto, di conoscere se, a norma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n. 62, non si ritenga di dover emanare, corrispondendo alle generali attese, apposito decreto interministeriale, indispensabile, allo stato dei fatti, per accordare al porto di Napoli, come agli altri porti italiani, l'agevolazione attualmente in vigore per il solo porto di Trieste.

(3 - 1220)

POERIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere come intenda provvedere agli interventi assistenziali previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito nella legge 23 marzo 1973, n. 36, recante « provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 ».

Le somme previste dall'articolo 23 per gli interventi assistenziali a favore dei comuni e delle provincie sembra siano esaurite, così come quelle previste dall'articolo 25 per contributi ai capifamiglia per perdita di vestiario, biancheria o suppellettili varie e quelle previste dall'articolo 24.

La mancanza di fondi ha messo in condizioni le Prefetture prima e le Regioni poi di non poter continuare nell'opera di assistenza alle migliaia di famiglie di alluvionati che, a distanza di circa due anni dai drammatici eventi alluvionali, non riescono ad avere una casa e sono costrette ancora a vivere in locali di fortuna reperiti dalle Amministrazioni comunali, verso le quali in

questo momento si rivolge la collera degli sfollati privi di assistenza.

I fatti di San Luca e di Africo, in provincia di Reggio Calabria, di Nardodipace, in provincia di Catanzaro, e di Ortiano di Longobucco, in provincia di Cosenza, debbono destare preoccupazione per l'ordine pubblico, in una situazione di crisi generale che maggiormente colpisce la Calabria ed i centri sconvolti dalle alluvioni.

L'interrogante chiede risposta urgente e provvedimenti adeguati, atti a soddisfare la attesa delle popolazioni colpite ed esasperate dall'abbandono.

(3 - 1221)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

ANTONICELLI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali passi intenda fare, nelle sedi più opportune, per la tutela dei « diritti dell'uomo » invocata, nel caso specifico, con lettera-petizione, da 8 rifugiati politici cileni (ancora riparati nella nostra Ambasciata a Santiago), ai quali la Giunta militare sembra voler rifiutare il salvacondotto, disdicendo precedenti generali assicurazioni e condizionando, con un inaccettabile ricatto, le pratiche di estradizione alla normalizzazione dei canali diplomatici fra Italia e Cile.

(4 - 3386)

RICCI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — In riferimento all'agitazione sindacale dei dipendenti della FAPSA ed alle preoccupazioni della cittadinanza di Airola, in provincia di Benevento, contro lo smembramento della detta società, controllata dalla SME, che verrebbe attuato con

il passaggio alla CIR (« Cartiere italiane riunite ») di una parte della lavorazione e con la rinuncia ai piani di produzione che si sarebbero dovuti realizzare con gli investimenti effettuati, si chiede di conoscere:

se sia consentito che un investimento di oltre 5 miliardi di lire, destinato all'occupazione di 400 unità, venga oggi in buona parte vanificato;

se, in considerazione della localizzazione dello stabilimento nel Mezzogiorno, siano stati promossi accordi di fornitura, da parte della FAPSA, all'« Alfa-sud » ed alla FIAT, come era originariamente previsto;

quali agevolazioni e contributi siano stati concessi alla FAPSA, in base alle leggi sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

(4 - 3387)

**Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 27 giugno 1974**

P R E S I D E N T E. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 27 giugno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1974, n. 113, concernente gestione dei servizi di radiodiffusione circolare, di televisione circolare, di telediffusione su filo e di radiofotografia circolare (1681) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).

La seduta è tolta (ore 20,50).